



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE
per il Veneto 2007-2013
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005



COMITATO DI SORVEGLIANZA
Mestre –Venezia 5 marzo 2010

DOC 2 - SCHEDE CRITERI DI SELEZIONE

MISURA: 124 - COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E TECNOLOGIE NEL SETTORE AGRICOLO, ALIMENTARE E FORESTALE

AZIONE : SINGOLA NUOVE SFIDE

1. Ambito territoriale di applicazione

L'applicazione della misura è prevista sull'intero territorio regionale.

2. Soggetti Richiedenti

- 2.1. Consorzi e società consortili a capitale privato e senza fini di lucro, costituiti fra imprese di produttori primari e/o loro forme associate e/o dell'industria di trasformazione, che realizzeranno i progetti mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni con Enti di ricerca pubblici e privati contraddistinti da particolare qualificazione e professionalità. Le imprese partecipanti al progetto devono essere tutte associate al consorzio.
- 2.2. Società consortili a capitale misto pubblico-privato e senza fini di lucro formate fra imprese di produttori primari e/o loro forme associate e/o dell'industria di trasformazione ed enti di ricerca pubblici e privati, aventi come scopo statutario principale l'esercizio di attività rivolta alla ricerca e all'innovazione tecnologica.
- 2.3. Associazioni Temporanee, costituite ai fini della realizzazione dei progetti, tra imprese di produttori primari e/o loro forme associate e/o dell'industria di trasformazione, Enti di ricerca pubblici e privati, aventi come scopo statutario principale l'esercizio di attività rivolta alla ricerca e all'innovazione tecnologica.

3. Criteri di ammissibilità

Le imprese dei produttori primari e dell'industria di trasformazione interessate dall'operazione devono avere sede operativa sul territorio regionale e operare nell'ambito della produzione dei seguenti prodotti o settori produttivi: cereali e oleoproteginose, lattiero-caseario, carne, vitivinicolo, oleicolo, tabacco, florovivaismo, forestazione, settori cosiddetti minori (produzioni di nicchia, sementi, piante da fibra, piante officinali, allevamenti minori).

Rispetto dei limiti stabiliti dal regime "de minimis" ai sensi del Reg (CE) n. 1998/2006, fatte salve le norme contenute nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi ai sensi della Comunicazione CE 2009/C16/01 del 22/01/2009, come modificata dalla Comunicazione della Commissione del 25/02/2009 (2009/C 83/01), nonché dall'aiuto n.248/09 decisione CE C(2009) 4277 del 28/06/2009.

La verifica di cui sopra dovrà riguardare tutti i soggetti privati componenti l'associazione temporanea.

4. Interventi ammissibili

- progetti mirati che favoriscano lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, agroalimentare e forestale
- progetti di sviluppo precompetitivo.

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Per sviluppo precompetitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, nella fase precedente alla immissione sul mercato, compresa la creazione di prototipi.

Gli interventi riguardano le operazioni preliminari, incluso lo sviluppo e il collaudo di progetti, prodotti, servizi, processi o tecnologie e gli investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione, sostenuti prima dell'utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi e tecnologie di recente sviluppo.

6. Criteri di selezione

Una volta verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte di AVEPA, la Regione del Veneto valuta l'idoneità delle singole proposte progettuali.

La valutazione dei progetti si effettua in base ad una serie di elementi standard che contraddistinguono la struttura di un progetto-tipo.

Attraverso l'esame di tali elementi, si individuano i progetti che assicurano:

- un buon contenuto tecnico, in termini di innovazione e in termini di rapporto costi/benefici;
- una efficace diffusione dei risultati, anche tramite le attività di collaudo dell'innovazione, informazione e divulgazione;
- una corretta gestione organizzativa ed amministrativa.

Gli elementi individuati che compongono lo "Schema di Progetto" sono 12, raggruppati nelle seguenti 5 Sezioni: A) Validità tecnico-scientifica del progetto; B) Organizzazione e gestione delle attività; C) Trasferimento dell'innovazione; D) Competenze e capacità dei proponenti; E) Congruità del piano finanziario.

Le diverse Sezioni sono ponderate in modo differente, a seconda dell'importanza che si attribuisce ai relativi elementi.

Sezione A) Validità tecnico-scientifica del progetto

- Stato dell'arte e analisi dei fabbisogni (3)
- Obiettivi e benefici (4)
- Piano di attività e metodologie d'indagine (5)

Sezione B) Organizzazione e gestione delle attività

- Tempistica di svolgimento delle attività (6)
- Sistemi di monitoraggio e strumenti di certificazione della qualità (7)

Sezione C) Trasferimento dell'innovazione

- Modalità di collaudo, trasferibilità dell'innovazione (8)
- Iniziative di informazione e divulgazione dell'innovazione (9)

Sezione D) Competenze e capacità dei proponenti

- Istituzioni e personale (10)
- Partner (11)
- Organizzazione della partnership (12)

Sezione E) Congruità del piano finanziario

- Risorse e cofinanziamento (13)
- Analisi costi/benefici (14)

Il numero riportato tra parentesi fa riferimento alla descrizione delle singole schede dello "Schema di Progetto" (allegato tecnico 1).

La valutazione dei punti A), B) e C) avviene in maniera anonima e viene effettuata dai membri esterni della Commissione.

La valutazione dei punti D) e E) avviene in una sessione collegiale della Commissione riunita al completo e riguarderà i progetti che nelle sezioni A, B e C avranno ottenuto una valutazione complessiva minima pari a 30 punti. Il giudizio di idoneità sulla congruità del piano finanziario assolve tra l'altro alla funzione di verifica prevista dall'articolo 54 del Reg. (CE) n. 1974/2004.

6.1. Priorità e punteggi

In aggiunta al punteggio derivante dalla procedura di valutazione sopra riportata, e solo per i progetti risultati idonei, concorrono alla determinazione della graduatoria i punteggi collegati ai seguenti elementi di priorità:

Graduatoria b

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore
Progetti che concorrono a fornire soluzioni idonee a favorire il maggior utilizzo in ambito aziendale di energia da fonti rinnovabili prodotta dall'azienda medesima	argomento

Graduatoria c

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore
Progetti che concorrono a fornire soluzioni all'applicazione della direttiva "nitrati" (in riferimento ai settori produttivi lattiero-caseario e della carne)	argomento

6.2. Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore
Progetti di cooperazione presentati da AT	Natura giuridica del proponente

MISURA: 211 – Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane

1. Ambito territoriale

La misura trova applicazione nelle zone montane come individuate all'allegato 6 del PSR per il Veneto 2007-2013, reperibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it. Potranno altresì essere oggetto di contributo quelle superfici aziendali localizzate in aree di montagna di comuni contermini alla regione Veneto ubicati nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Friuli-Venezia Giulia, come riportato nell'allegato tecnico 1, purchè la sede aziendale ricada in una U.T.E. risultante dal fascicolo aziendale, localizzata nella zona montana della regione Veneto.

2. Soggetti richiedenti

Imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile e dell'art. 1, comma 2 del Dlvo 228/01, società agricole di cui al Dlvo 99/2004 e s.m.i..

3. Criteri di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il soggetto beneficiario alla data di presentazione della domanda deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti e mantenerli per tutta la durata del periodo di impegno:

1. conduttore di un'impresa agricola la cui superficie aziendale totale sia localizzata, per almeno il 51%, in zona montana;
2. conduttore di un'impresa agricola la cui superficie agricola utilizzata non sia inferiore a 2 ettari in zona montana e di cui almeno 1 ettaro sia destinato a coltura foraggera e/o seminativo destinato all'alimentazione del bestiame ricompresa nell'allegato tecnico 3;
3. condurre le superfici per le quali viene richiesta l'indennità.
4. dichiarare la consistenza del bestiame correlata alle superfici richieste a contributo.

Ai fini dell'ammissibilità deve essere rispettato il carico minimo di bestiame per ettaro di superficie ammessa a contributo previsto al successivo punto 2.3 "Impegni".

Il beneficiario è obbligato ad osservare, per tutta la durata del periodo di impegno, le seguenti prescrizioni:

1. allevare bestiame bovino, ovi-caprino, equino per la cui alimentazione utilizzi, per un periodo minimo di 3 mesi all'anno, le superfici per cui viene richiesta l'indennità.
Tale periodo, compreso tra maggio e settembre, deve essere coerente con le esigenze pascolative e/o foraggere dell'allevamento e dovrà essere indicato dal beneficiario in sede di presentazione della domanda.
La medesima superficie può essere richiesta a premio una volta sola nella stessa campagna di riferimento.
2. rispettare il carico minimo di bestiame di 0,5 UBA per ettaro di superficie ammessa a contributo:
Il rispetto del carico di bestiame deve essere mantenuto per tutta la durata del periodo di impegno
3. utilizzare, per un periodo minimo di 3 mesi all'anno, le superfici per cui viene richiesta l'indennità.
In particolare, per le superfici a premio destinate a pascolo e/o prato dovranno essere effettuate almeno le seguenti operazioni:
 - pascolo: pascolamento nel periodo oggetto d'impegno;
 - prato: esecuzione di almeno uno sfalcio nel periodo oggetto d'impegno;

Il beneficiario deve, pena la restituzione di tutti gli importi percepiti proseguire l'attività agricola in zona montana per almeno un quinquennio dal primo pagamento dell'indennità inteso come data di presentazione della domanda.

4. Interventi ammissibili

Impegno all'utilizzazione delle superfici foraggere in zona montana ai fini dell'allevamento del bestiame aziendale

5. Condizione di ammissibilità degli interventi

La superficie minima ammissibile è di un ettaro

6. Criteri di selezione

Verranno ammesse a finanziamento tutte le istanze considerate ammissibili.

MISURA/SOTTOMISURA : 214/A Pagamenti agroambientali – Sottomisura corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti
AZIONE : Intervento aziendale volto esclusivamente alla cura e miglioramento delle formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti esistenti

1. Ambito territoriale

Comuni di pianura e collina della Regione del Veneto (def. ISTAT).

2. Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le ditte che dispongono di superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

3. Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Le fasce tampone, siepi e boschetti elegibili ai premi definiti dal presente bando devono presentare le caratteristiche morfologiche e funzionali di **formazioni "mature"**, ossia composte da soggetti arborei ed arbustivi di età almeno superiore ai 5 anni e contraddistinte da un buon stato vegetativo (chioma folta, accrescimento elevato, cicatrizzazione delle ferite) e sanitario (assenza di malattie ed alterazioni), fatta eccezione per le formazioni di nuovo impianto realizzate attraverso misura 216 azione 5 del PSR 2007-2013. In deroga a quanto sopra, nelle fasce tampone, siepi e boschetti inserite negli impegni del presente bando, può essere riscontrata una quantità di soggetti arborei ed arbustivi deperienti, morti o di età inferiore ai 5 anni inferiore al 10% del numero totale dei soggetti arboree/arbustivi presenti.

Le **fasce tampone**, definite ai fini dell'applicazione della presente misura, sono costituite da impianti arborei e/o arbustivi monofilari o plurifilari, caratterizzati inoltre, per ciascun filare, dalla presenza di una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto. Tali formazioni lineari devono risultare interposte tra l'area destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale (corsi d'acqua, fossi o scoline).

Ai fini dell'applicazione della presente misura, costituiscono fasce tampone esclusivamente le formazioni lineari esistenti che hanno beneficiato delle programmazioni di seguito riportate:

- Piano Direttore 2000;
- PSR 2000-2006- Misura 6, Azione 4;
- PSR 2007-2013 – misura 216 azione 5;

Le **siepi**, definite ai fini dell'applicazione della presente misura, sono rappresentate da :

- a) strutture lineari arboree e/o arbustive, caratterizzate inoltre da una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto, collegate o inserite nel contesto delle superfici aziendali destinate ad utilizzo agricolo. Ricadono nella presente fattispecie le formazioni lineari esistenti che hanno beneficiato degli aiuti delle programmazioni di seguito riportate:
 - PSR 2000-2006- Misura 6, Azione 13;
 - PSR 2007-2013 – sottomisura 216 azione 5, attivata nell'ambito dei Progetti integrati d'area;
 - Reg. (CEE) n. 2078/92, misura D1-a, con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse ai sensi del DDR 71/09;;

- L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b) con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse ai sensi del DDR 71/09;

b) Impianti lineari di specie arboree, arbustive ed erbacee. Tali formazioni devono essere in connessione diretta con le superfici aziendali destinate ad utilizzo agricolo.

Le fasce tampone e le siepi sopra descritte possono essere costituite da uno o più filari di specie arboreo/arbustive, che presentino comunque la caratteristica di densità colma, così come definito al punto "3.1.1 Impegni", e qualificate come descritto nelle PRESCRIZIONI TECNICHE, riportate nel medesimo paragrafo.

Non vengono ammesse a premio, ai sensi della presente Misura, le fasce tampone esclusivamente erbacee.

Ai sensi della presente sottomisura, si considerano **boschetti**, superfici di dimensioni comprese tra un minimo di 500 mq ed un massimo di 10.000 mq, intesi come superficie accorpata ad impegno, non contigui ad altri appezzamenti a bosco, coperti da vegetazione forestale appartenente alla flora indigena locale, arborea o arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo, in cui il grado di copertura del soprassuolo a maturità sia colmo e la presenza delle specie arboree superi il 30 % del numero totale di individui. Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a 20 m.

Si ricorda che, nel caso di superfici a boschetto che superano contestualmente 20 m lineari di larghezza e 2.000 mq di superficie, deve essere assicurato il rispetto del vincolo forestale ai sensi del D.lgs n. 227/2001.

Sono considerati, ai fini dell'applicazione della presente misura, i boschetti esistenti che hanno beneficiato delle programmazioni di seguito riportate:

- PSR 2000-2006- Misura 6, Azione 4;
- PSR 2007-2013 – sottomisura 216 azione 5,;
- Reg. (CEE) n. 2078/92, misura D1-a, con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse ai sensi del DDR 71/09;
- L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b) con esclusivo riferimento alle superfici per cui è stata inoltrata manifestazione d'interesse ai sensi del DDR 71/09 ;

Nel caso in cui la ditta richiedente sia stata caratterizzata, in parte, da alienazioni e/o esproprio, risultano elegibili ad aiuto le formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti localizzate sulle superfici in conduzione della ditta medesima.

Non sono ammessi :

- i. Impegni su superfici già interessate da precedenti impianti di fasce tampone, siepi, boschetti (finanziati ai sensi del PSR 2000-2006-Misura 6, azioni 4 e 13) nonché di fasce tampone (finanziate ai sensi dell'azione C5.1.3b del Piano Direttore 2000) presenti alla data del 1/1/2007, che siano stati estirpati, al termine dello specifico periodo di impegno, fatte salve le cause di forza maggiore. È consentita una deroga rispetto a tale obbligo, pari al 30% massimo della superficie oggetto d'impegno, finanziata nelle sopracitate programmazioni, soggetta ad estirpo precedentemente alla data della presentazione della domanda di aiuto nel presente bando.
- ii. Impegni di conservazione di formazioni arboree/arbustive lineari realizzate con materiale vegetale a rapido accrescimento (ad es. pioppo ibrido – allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it);
- iii. Impegni di conservazione di impianti arborei già esistenti contigui a superfici investite a colture destinate a produzione di biomassa con specie arboree o arbustive a rapido accrescimento, ivi compresa la short rotation forestry. Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a 20 m;
- iv. Impegni di conservazione di impianti arborei già esistenti, qualora realizzati con funzione di imboschimento compensativo ad impianti di drenaggio tubolare sotterraneo controllato, finanziati dalla Scheda Progetto C5.1.3.c, di cui alla Dgr 2 agosto 2002, n. 2116;

- v. Impegni di conservazione di fasce tampone, siepi e boschetti localizzate in Aziende faunistico-venatorie, la cui manutenzione è resa obbligatoria dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007–2012);
- vi. Impegni su superfici che, alla data di presentazione della domanda, risultano già oggetto di aiuto per il medesimo intervento, in altre programmazioni pubbliche contemporaneamente vigenti.

4. Interventi ammissibili

Impegno quinquennale alla conservazione di fasce tampone, siepi e boschetti esistenti.

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

- la superficie oggetto d'impegno minima interessata all'aiuto è pari a:
 - i. 0,125 ha , nel caso di conservazione di fasce tampone;
 - ii. 0,125 ha , nel caso di conservazione di siepi;
 - iii. 0,05 ha , nel caso di conservazione di boschetti;
- La superficie oggetto d'impegno massima è pari al:
 - i. 20% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di fasce tampone;
 - ii. 20% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di siepi;
 - iii. 10% della SAT, nel caso di conservazione esclusivamente di boschetti;
 - iv. 20% della SAT, nel caso della combinazione di impegni di conservazione, nell'ambito della medesima domanda, di fasce tampone e/o siepi e/o boschetti. In tale fattispecie, comunque, la superficie oggetto di intervento per quanto riguarda la conservazione di boschetti non potrà superare il 10% della SAT .
- Nel caso in cui la SAT aziendale della ditta richiedente diminuisca, successivamente alla data di effettuazione della domanda di aiuto, così come nel caso avvenga un trasferimento di superficie in conservazione di siepi/boschetti/fasce tampone ad altra ditta, dovrà proporzionalmente essere diminuita, mediante l'effettuazione di una nuova domanda di aiuto, la superficie oggetto di impegno e quindi, nel caso di formazioni lineari, la lunghezza complessiva delle formazioni elegibili ad aiuto .
- La fascia erbacea non deve essere sottoposta a lavorazioni né superficiali né profonde; inoltre deve essere caratterizzata da costante inerbimento permanente, anche naturale;
- La potatura deve essere regolamentata in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari ed i boschetti, al fine di assicurarne adeguata continuità territoriale sulla superficie oggetto di impegno.
- I criteri di gestione (tagli) devono assicurare le seguenti condizioni, fatti salvi i tagli necessari per motivi di pubblica incolumità, sanitari o patologici:
 - i. Copertura arborea stabile;
 - ii. Agevolazione della rinnovazione naturale delle specie arboreo/arbustive presenti;
 - iii. Buona distribuzione della luminosità;

DIVIETI

- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali e fertilizzanti di sintesi chimica e organici sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni) sulla superficie oggetto di impegno;

- Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo/arbustive;
- Le specie presenti nelle fasce tampone, siepi e boschetti interessati dall'impegno dovranno appartenere all'elenco in allegato K alla deliberazione n. 199/2008 disponibile al seguente indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/45F3F348-3C68-41AB-B333-EE3DF4090EC7/0/allegatok.pdf>). L'insistenza di soggetti non appartenenti alle specie indicate è tollerata nella misura massima del 5% del numero di individui arborei e arbustivi complessivamente presenti su tali superfici oggetto d'impegno. Vengono comunque fatti salvi i criteri e le specie arboreo/arbustive utilizzate nella realizzazione/manutenzione degli impianti già riconosciuti beneficiari con il Piano Direttore 2000, con il PSR 2000-2006 – Misura 6, Azione 4, con il Reg. CEE 2078/92, misura D1-a, e la legge regionale 16/12/97, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b);

6. Criteri di selezione

6.1. Criteri di priorità

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE
Fasce tampone esistenti nell'ambito territoriale del Bacino Scolante in Laguna di Venezia finanziate dagli interventi inseriti nel Piano Direttore 2000.	Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
Siepi e boschetti esistenti nell'ambito territoriale del Bacino Scolante in Laguna di Venezia finanziate dagli interventi inseriti nel Psr 2000-2006 - Misura 6, Azione 13, Regolamento 2078/92- misura D1-a, e L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b).	Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
Fasce tampone esistenti nell'ambito territoriale delle rimanenti Zone designate Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola , finanziate dagli interventi inseriti nel Psr 2000-2006 - Misura 6, Azione 4.	<ul style="list-style-type: none"> • L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); • le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; • l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);
Siepi e boschetti, esistenti all'interno delle rimanenti Zone designate Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola , finanziate dagli interventi inseriti nel Psr 2000-2006 - Misura 6, Azione 13 e Regolamento 2078/92- misura D1-a, e L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b).	<ul style="list-style-type: none"> • l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); • le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; • l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr.

	<p>n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);
Fasce tampone, siepi e boschetti, esistenti nell'ambito territoriale delle Aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette (13 oasi naturali e le 6 riserve regionali), finanziate dagli interventi inseriti nel Psr 2000-2006 - Misura 6, Azione 4, e Regolamento 2078/92- misura D1-a, e L.R. 16 dicembre 1997, n. 42, articolo 4, comma 2, lettera b;	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 50 % della Superficie oggetto di intervento sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un area appartenente alla Rete Natura 2000, parco e area naturale protetta.
Siepi esistenti nell'ambito territoriale del Bacino Scolante in Laguna di Venezia .	Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
Siepi esistenti nell'ambito territoriale delle rimanenti Zone designate Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola .	<ul style="list-style-type: none"> • l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); • le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; • l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);
Siepi esistenti nell'ambito territoriale esistenti delle Aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette (13 riserve naturali statali e le 6 riserve regionali).	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 50 % della Superficie oggetto di intervento sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un area appartenente alla Rete Natura 2000, parco e area naturale protetta

6.2. Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Preferenza definita in base alle dimensioni della SAT aziendale:	SAT aziendale	crescente

MISURA/SOTTOMISURA : 214/B PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEI SUOLI

AZIONE : Incremento della dotazione di sostanza organica dei terreni attraverso l'apporto di letame o di materiale palabile ad esso assimilato

1. Ambito territoriale

Superfici agricole potenzialmente interessate da fenomeni di erosione superficiale dei suoli, individuate in:

- Comuni di collina, secondo la classificazione ISTAT (allegato tecnico 1).

Superfici agricole di pianura che presentano una dotazione di sostanza organica inferiore al 2%:

- Comuni di pianura, secondo la classificazione ISTAT, nei quali il contenuto rilevato di sostanza organica è inferiore al 2% in oltre il 50% della superficie comunale (allegato tecnico 1).

2. Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

3. Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le aziende agricole ad indirizzo non zootecnico, condotte da imprenditori che non esercitino a qualsiasi titolo attività di allevamento zootecnico anche in altre aziende, con deroga per le attività di allevamento finalizzate all'autoconsumo. Si precisa a tale fine che l'indirizzo non zootecnico deve sussistere a partire dalla data del 1 gennaio 2007.

In caso di "piccoli allevamenti di tipo familiare" (insediamenti aventi come scopo il consumo familiare, con consistenza zootecnica complessiva inferiore ai 500 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile e meno di 2 t di peso vivo per specie - DDR n. 134 del 21 aprile 2008), dovrà essere detratta dalla SOI una quota di SAU aziendale massima pari rispettivamente a:

- 1 ha in Zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola;
- 0,5 ha in Zona non vulnerabile ai nitrati di origine agricola;

4. Interventi ammissibili

Impegno quinquennale all'incremento della dotazione di sostanza organica dei terreni attraverso l'apporto di letame o di materiale palabile ad esso assimilato.

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

- L'impegno dovrà riguardare, nel quinquennio, tutta la SAU aziendale ricadente negli ambiti eleggibili all'aiuto. Ne deriva che tutta la SAU aziendale degli ambiti eleggibili deve essere individuata a contributo in domanda;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (*DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni*);
- SAU oggetto di impegno non inferiore a 1 ha;

- Sulla superficie oggetto di impegno è prevista una rotazione minima di ingresso, relativamente alle colture seminative, che riguarda tutti gli appezzamenti oggetto di aiuto nel quinquennio. Per ogni anno di impegno:
 - i. La coltivazione di leguminose non dovrà superare il 50% della superficie ad impegno;
 - ii. Nell'arco del quinquennio d'impegno, il numero delle colture in rotazione sulla superficie aziendale dovrà essere almeno pari a 2. Dall'obbligo di rotazione sono escluse le superfici a prato permanente;
 - iii. Il beneficiario dovrà elencare, anche in forma aggregata, le colture in rotazione, e le relative estensioni.

A tale obbligo risultano esentate le ditte soggette alla presentazione di PUA, ai sensi della DGR n. 2439 del 7 agosto 2007, e successive modifiche ed integrazioni;
- Il beneficiario dovrà conservare, per tutta la durata dell'impegno:
 - i. Comunicazione Semplificata o Completa e/o PUA Semplificato o Completo che il beneficiario dovrà presentare presso gli uffici della Provincia secondo le modalità definite dalla DGR n. 2495 del 07 agosto 2006, così come integrata e modificata dalla DGR n. 2439 del 7 agosto 2007, e successive modifiche ed integrazioni;
 - ii. La documentazione di trasporto e le fatture d'acquisto del materiale palabile impiegato. Tale vincolo motiva l'impossibilità di adesione alla misura da parte delle aziende agricole ad indirizzo non zootecnico che hanno dato disponibilità all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici sulle proprie superfici aziendali mediante atto di assenso, di cui all'allegato H della Dgr 2439 del 7 agosto 2007 e successive modifiche e integrazioni.
- Divieto di concedere la disponibilità all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici sulle superfici oggetto d'impegno, mediante atto di assenso, di cui all'allegato H della DGR 2439 del 7/8/2007 e successive modifiche e integrazioni.

6. Criteri di selezione

6.1. Priorità

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE
Aziende agricole la cui superficie agricola totale è localizzata almeno per il 51% in zone vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;	<ul style="list-style-type: none"> • Le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; • Il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003; • L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006); • L'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007 , e successive modifiche ed integrazioni);
Aziende agricole con indirizzo a seminativi	<p>ORIENTAMENTO TECNICO ECONOMICO</p> <p>polo 1: seminativi</p> <p>L'Ote è determinato sulla base dell'incidenza percentuale dei singoli Redditi lordi standard (Rls) delle diverse attività produttive aziendali (coltivazioni ed allevamenti) rispetto al complessivo Reddito lordo standard aziendale ottenuto per somma dei singoli valori (Decisione 85/377/Cee della Commissione delle Comunità europee) .</p>

6.2. Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Preferenza definita in base alle dimensioni della SAT aziendale	SAT aziendale (ettari)	crescente

MISURA/SOTTOMISURA : 214/C AGRICOLTURA BIOLOGICA
AZIONE : 1- Introduzione delle tecniche di agricoltura biologica

1. Ambito territoriale di applicazione

Tutto il territorio regionale.

2. Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009.

3. Criteri di ammissibilità

Le aziende richiedenti dovranno avere presentato all'Autorità competente la prima notifica di produzione con metodo biologico ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s. m. i. nel periodo compreso fra il 06 febbraio 2007, data di formale adozione del PSR 2007-2013 da parte della Giunta Regionale del Veneto (DGR n. 205 del 2007), e la data della domanda.

Rientra fra i criteri di ammissibilità anche il possesso dell'Attestato di Idoneità Aziendale (emesso da un Organismo di Controllo autorizzato ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 220) che però potrà essere presentato anche in data successiva alla domanda e comunque non oltre i termini utili per la conclusione dell'iter di erogazione dei premi da parte di AVEPA.

Non sono ammesse a contributo le domande presentate da produttori che si siano già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali a valere del Reg CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006), fatte salve cause di forza maggiore.

Non sono ammessi a contributo per la presente Azione 1 le domande presentate da produttori che risultino già aderenti, anche solo per una parte della SAU aziendale, al regime di produzione biologica. Tali produttori devono aderire per la totalità della SAU aziendale all'Azione 2 della Sottomisura 214/c.

4. Interventi ammissibili

Impegno quinquennale all'introduzione delle tecniche di agricoltura biologica.

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

- Il limite minimo di superficie aziendale (SAU) ammessa a premio è pari ad 1 ha;
- L'azienda "UTE" deve essere assoggettata al metodo biologico su tutta la SAU aziendale;
- Sono ammesse a finanziamento le colture foraggere (ivi compresi i prati e i pascoli) solo se utilizzate nell'ambito della medesima azienda agricola per l'alimentazione di animali erbivori allevati secondo i metodi di produzione biologica (con il vincolo del rapporto di almeno 1 UBA/ha; si fa riferimento per la conversione delle tipologie di allevamento in UBA all'allegato V al Reg. 1974/06);
- Il periodo di conversione non potrà essere protratto oltre i termini di legge fatte salve specifiche disposizioni dell'Autorità Competente.

6. Criteri di selezione

6.1. Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	SPECIFICHE TECNICHE
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAT all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola	<ul style="list-style-type: none">- Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006);- le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006;- Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);- l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAT all'interno delle aree di rispetto circostanti i punti di captazione di acque per uso potabile	fogli catastali dei Comuni nei quali ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico, con esclusione dei Comuni delle aree di montagna (secondo la definizione ISTAT).
Aziende situate all'interno di aree della Rete "Natura 2000", parchi e altre aree naturali protette (13 riserve naturali statali e le 6 riserve regionali).	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 51% della SAT è composta da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un area appartenente alla Rete Natura 2000, Parco e Area protetta.

6.2. Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ordine
Età anagrafica	Giorno, mese e anno di nascita	Decrescente

L'elemento di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare;
- società di persone: età del socio più giovane;
- società di capitale: età del socio amministratore più giovane;
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane.

SOTTOMISURA : 214/C AGRICOLTURA BIOLOGICA
AZIONE : 2- Mantenimento delle tecniche di agricoltura biologica

1. Ambito territoriale di applicazione

Tutto il territorio regionale.

2. Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009.

3. Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Le aziende richiedenti dovranno avere presentato all'Autorità competente notifica di produzione con metodo biologico ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s. m. i., essere in possesso dell'Attestato di Idoneità Aziendale emesso da un Organismo di Controllo autorizzato ai sensi del D.lgs. 17 marzo 1995 n. 220, nonché detenere il Certificato di Conformità al metodo biologico per le produzioni aziendali che hanno già superato il periodo di conversione.

Rientrano nel presente bando di aiuto anche le aziende miste, sia per le superfici biologiche che per le superfici in conversione.

Non sono ammesse a contributo le domande presentate da produttori che si siano già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali a valere del Reg CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006), fatte salve cause di forza maggiore.

4. Interventi ammissibili

Impegno quinquennale al mantenimento delle tecniche di agricoltura biologica

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

- Il limite minimo di superficie aziendale (SAU) ammessa a premio è pari ad 1 ha;
- L'azienda "UTE" deve essere assoggettata al metodo biologico su tutta la SAU aziendale;
- Sono ammesse a finanziamento le colture foraggere (ivi compresi i prati e i pascoli) solo se utilizzate nell'ambito della medesima azienda agricola per l'alimentazione di animali erbivori allevati secondo i metodi di produzione biologica (con il vincolo del rapporto di almeno 1 UBA/ha; si fa riferimento per la conversione delle tipologie di allevamento in UBA all'allegato V al Reg. 1974/06.).

6. Criteri di selezione

6.1. Priorità

ELEMENTO DI PRIORITA'	SPECIFICHE TECNICHE
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAT all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola	<ul style="list-style-type: none"> - Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003 - l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); - le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; - Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); - l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAT all'interno delle aree di rispetto circostanti i punti di captazione di acque per uso potabile	fogli catastali dei Comuni nei quali ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico, con esclusione dei Comuni delle aree di montagna (secondo la definizione ISTAT).
Aziende situate all'interno di aree della Rete "Natura 2000", parchi e altre aree naturali protette (13 riserve naturali statali e le 6 riserve regionali) ¹ .	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 51% della SAT è composta da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un'area appartenente alla Rete Natura 2000, Parco e Area protetta.

6.2. Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ordine
Età anagrafica	Giorno, mese e anno di nascita	Decrescente

L'elemento di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare;
- società di persone: età del socio più giovane;
- società di capitale: età del socio amministratore più giovane;
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane.

MISURA/SOTTOMISURA : 214/D PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - TUTELA HABITAT SEMINATURALI E BIODIVERSITA'

AZIONI :

1. Mantenimento di biotopi e zone umide;
2. Mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica;

1. Ambito territoriale

Azione 1

- a. Comuni designati Vulnerabili ai nitrati di origine agricola compresi nelle aree di ricarica degli acquiferi e delle risorgive (Deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006);
- b. Aree umide censite e classificate come biotopi (ambienti vitali ed omogenei, delimitati rispetto alle superfici circostanti, nei quali sussistono comunità vegetali ed animali autoctone) da Comuni, Province e ARPAV;
- c. Golene (con esclusivo riferimento cartografico agli ambiti individuati in Allegato alla Misura 214-g)

Viene consentita l'attivazione della presente azione anche all'interno delle zone SIC e ZPS.

Azione 2

Tutto il territorio regionale.

Viene consentita l'attivazione della presente azione anche all'interno delle zone SIC e ZPS.

2. Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate eleggibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

3. Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

La superficie interessata dagli impegni in oggetto dovrà essere pari a un minimo di 2000 mq, e sarà al massimo il 10% della SAU aziendale; l'appezzamento massimo accorpato, non contiguo ad altri appezzamenti interessati dal medesimo impegno, in ambito aziendale non può essere maggiore di 2 ha. Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree oggetto di impegno non è inferiore a 50 m. Per domande di aiuto che superano i 5 ha di superficie, la presente Azione si applica al massimo sul 10% della SAU aziendale rimanente.

4. Interventi ammissibili

Impegno quinquennale al Mantenimento di biotopi e zone umide (Azione 1) o al Mantenimento delle popolazioni della fauna selvatica (Azione 2).

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);
- Non possono essere ammessi al godimento di benefici i progetti che si sviluppano all'interno di superfici coltivate afferenti ad aziende faunistico venatorie, laddove impegni similari sono resi obbligatori dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 5 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012).

6. Criteri di selezione

6.1. Priorità

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE
Interventi realizzati nell'ambito territoriale delle Aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette (13 oasi naturali e le 6 riserve regionali),	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 50 % della Superficie oggetto di intervento sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un area appartenente alla Rete Natura 2000, parco e area naturale protetta.

Nel caso in cui le superfici oggetto d'impegno ricadenti nelle aree prioritarie risultassero uguali, verrà considerato il punteggio superiore.

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

6.2. Condizioni ed elementi di preferenza

In presenza di condizioni di parità di punteggio complessivo sarà attribuita la seguente preferenza:

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Preferenza definita in base alle dimensioni della SAT aziendale:	SAT aziendale	Crescente

MISURA/SOTTOMISURA : 214/E PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - PRATI STABILI, PASCOLI E PRATI-PASCOLI

AZIONI :

1. *Mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili (montagna, collina, parte pianura);*
2. *Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili (pianura, collina e montagna);*
3. *Mantenimento di pascoli e prati pascoli (montagna).*

1. Ambito territoriale

Azione 1- Mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili di montagna, collina e parte della pianura

La presente azione si attiva nelle zone non vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

Azione 2- Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili di pianura, collina e montagna

La presente azione si attiva nelle seguenti zone:

1. Comuni designati vulnerabili ai nitrati di origine agricola compresi nelle aree di ricarica degli acquiferi e delle risorgive (DCR 62/06);
2. Altre zone designate vulnerabili ai nitrati della Regione del Veneto:
 - il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
 - L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006);
 - L'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);
 - Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);

Azione 3- Mantenimento di pascoli e prati pascoli di montagna

La presente azione si attiva nelle Zone montane, così come individuate nell'allegato G alla deliberazione n. 199/2008 e reperibile alle pagine web del sito www.regione.veneto.it

2. Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate eleggibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

3. Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per i 5 anni di impegno, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Sono eleggibili a contributo le superfici sottoelencate:

- a. Per l’Azione 1 e l’Azione 2, superfici a “prato permanente”, ossia utilizzate per la coltivazione di erba e di piante erbacee da foraggio coltivate (seminate) o naturali (spontanee) e non comprese nell’avvicendamento dell’azienda per cinque anni o più, sottoposte a sfalcio da almeno un anno. Sono compresi i medicaia a fine ciclo, dal 4° anno in poi, evoluti a prato polifita permanente.
- b. Per l’Azione 3 superfici a pascolo e prato-pascolo, ai sensi del Regolamento (CE) n.796/04, articolo 2, punto 2, identificate da terreni non compresi nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più, sottoposte a pascolamento da almeno un anno, soggette ad un carico minimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata (v. Norma 4.1 di Condizionalità) e - nel caso dei prati pascoli – sulle quali è consentita l’effettuazione di uno sfalcio annuale.

4. Interventi ammissibili

Azione 1: *Mantenimento di prati stabili in zone non vulnerabili (montagna, collina, parte pianura) e Azione 2: Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili (pianura, collina e montagna)*

Azione 3: *Mantenimento di pascoli e prati pascoli (montagna)*

5. Criteri di ammissibilità degli interventi

- Le superfici oggetto d’impegno della presente misura ricadono nell’ambito di applicazione della Standard 4.1 e 4.6 di Condizionalità di Condizionalità 4.1 “Protezione del pascolo permanente”, e sono definite ai sensi dell’articolo 2, punto 2 del Regolamento CE n. 1120/2009. Per tali superfici, a norma dell’articolo 4 del medesimo Regolamento, sussiste di divieto di riduzione di tali superfici dalla destinazione definita ai punti a. e b. del paragrafo 2.2 “Criteri di ammissibilità”.
- Per pascoli e prati pascoli: carico minimo di bestiame al pascolo durante la stagione monticataria pari a 0,2 UBA/ha;
- Superficie oggetto d’impegno minima pari a 1 ha, in ogni azione ed ogni ambito territoriale;
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l’utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);

6. Criteri di selezione

6.1. Priorità

AMBITI DI MONTAGNA E COLLINA

ELEMENTO DI PRIORITA’	INDICATORE
Domande che presentano una Superficie Oggetto d’impegno a prato permanente, localizzata per al meno il 51% in comuni montani (definizione ISTAT) designati vulnerabili ai nitrati (vedi punto 1.3);	SOI ettari
Domande che presentano una Superficie Oggetto d’impegno a prato permanente, localizzata per al meno il 51% in comuni montani (definizione ISTAT);	SOI ettari
Domande che presentano una Superficie Oggetto d’impegno a prato permanente, localizzata per al meno il 51% in comuni di collina (definizione ISTAT) designati vulnerabili ai nitrati (vedi punto 1.3);	SOI ettari
Domande che presentano una Superficie Oggetto d’impegno a prato permanente, localizzata per al meno il 51% in comuni di collina (definizione ISTAT);	SOI ettari
Domande di aiuto finalizzate al mantenimento di pascolo o prato pascolo (Azione 3);	

AMBITI DI PIANURA

ELEMENTO DI PRIORITA’	INDICATORE
Domande che presentano una Superficie Oggetto d’impegno a prato permanente, localizzata per al meno il 51% in comuni di pianura (definizione Istat) designati vulnerabili ai nitrati (vedi punto 1.3);	SOI ettari

Domande di aiuto finalizzate al mantenimento di prati stabili in zone di pianura non vulnerabili (Azione 1 in zone di pianura)	
--	--

6.2. Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

AMBITI DI MONTAGNA E COLLINA

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ordine
Preferenza definita in base alle dimensioni della SOI aziendale: dalla minore alla maggiore	SOI ettari	crescente
Età anagrafica	Giorno, mese anno di nascita	Decrescente

AMBITI DI PIANURA

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Domande di aiuto su superfici che hanno già beneficiato di finanziamenti attraverso l'attuazione degli impegni previsti dall'azione 11-Misura 6 del PSR 2000-2006;	SOI ettari	1°
Età anagrafica	Giorno, mese anno di nascita	Decrescente

L'elemento "età anagrafica" di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare;
- società di persone: età del socio più giovane;
- società di capitale: età del socio amministratore più giovane;
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane.

MISURA : 214/F- PAGAMENTI AGROAMBIENTALI- SOTTOMISURA BIODIVERSITA'
AZIONE: 1. - Allevatori custodi – Ampliamento impegni.

1. Ambito territoriale

Intero territorio regionale.

2. Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/09, con domande singole finanziate ai sensi della DGR n. 199/2008.

Agricoltori ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09: una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercita un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/09, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/09.

3. Criteri di ammissibilità

Dimostrazione, da parte dei soggetti richiedenti, della proprietà degli animali per i quali si richiede l'aiuto.

Le specie e le razze autoctone per le quali è possibile chiedere un ampliamento dell'impegno assunto a seguito del finanziamento della domanda presentata ai sensi della DGR n. 199/2008, sono le seguenti:

Specie bovina

a. razza Burlina; b. razza Rendena; c. razza Grigio Alpina;

Specie equina

a. razza Norica; b. razza CAITPR; c. razza Maremmana;

Specie ovina

a. razza Alpagota; b. razza Lamon; c. razza Brogna; d. razza Vicentina o Foza;

Le razze sopra richiamate rispettano le condizioni di ammissibilità per le specie animali definite nell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1974/2006.

4. Interventi ammissibili

Allevamento in purezza per cinque anni di ulteriori capi iscritti ai Libri genealogici (LLGG) e/o Registri anagrafici (RRAA) rispetto a quelli che hanno contribuito alla determinazione del numero di UB ammesse a pagamento agroambientale con la domanda finanziata ai sensi della DGR n. 199/2008.

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Fermo restando il rispetto degli impegni assunti a seguito del finanziamento della domanda presentata ai sensi della DGR n. 199/2008, è obbligatorio il mantenimento, per tutto il periodo di impegno e per ciascuna razza oggetto di domanda, della numerosità dei capi indicata nell'istanza di aiuto relativa al presente bando.

6. Criteri di selezione

6.1. Priorità

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore
Rischio di estinzione	Specie Bovina: razza Burlina
Rischio di estinzione	Razze Ovine
Rischio di estinzione	Razze equine
Rischio di estinzione	Specie Bovina: razze Rendena e Grigia Alpina

6.2. Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Età anagrafica del richiedente	Giorno, mese, anno di nascita	Decrescente

L'elemento di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare
- società di persone: età del socio amministratore più giovane
- società di capitale: età del socio amministratore più giovane
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane

MISURA/SOTTOMISURA : 214/G PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - SALVAGUARDIA E MIGLIORAMENTO DELLE RISORSA IDRICA
AZIONE : Conversione dei seminativi a prato.

1. Ambito territoriale

Per la definizione dell'ambito territoriale oggetto di contributo, si fa riferimento a:

- i fogli catastali dei Comuni nei quali ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico (allegato L alla deliberazione n. 199/2008 reperibile alle pagine web del sito www.regione.veneto.it, con esclusione dei Comuni delle aree di montagna (secondo la definizione ISTAT);
- le aree golenali dei fiumi del territorio regionale, con esclusione dei Comuni delle aree di montagna (secondo la definizione ISTAT) di cui all'allegato tecnico 1.

Nel caso delle aree golenali, la presente apertura termini potrà interessare esclusivamente le superfici comprese nello specifico allegato tecnico 1 che individua su base cartografica le superfici dei fogli catastali che comprendono aree golenali, intese quali ambito territoriale compreso tra l'alveo inciso del corso d'acqua e gli argini maestri, soggetto a inondazioni saltuarie.

2. Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate eleggibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

3. Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Ai fini dell'eleggibilità all'aiuto, le superfici oggetto d'impegno dovranno risultare investite a seminativo almeno a partire dall'anno 2009.

4. Interventi ammissibili

Conversione dei seminativi a prato

5. Criteri di ammissibilità degli interventi

- Divieto di impiego di fertilizzanti di sintesi chimica e organici, nonché divieto di impiego ammendanti;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);
- Se non già realizzata, la conversione a prato deve essere effettuata entro il 15 maggio 2010, indipendentemente dagli esiti dell'istruttoria di finanziabilità;
- Il prato va mantenuto per l'intero quinquennio di impegno;
- Effettuazione di almeno uno sfalcio all'anno;
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti;

- La superficie delle capezzagne non può essere inclusa nella superficie destinata a prato;
- Conservazione, per tutto il periodo di impegno, delle fatture d'acquisto della semente e dei cartellini indicanti la composizione del miscuglio;
- Superficie oggetto d'impegno minima pari a 1 ha;
- Le superfici oggetto d'impegno non possono essere adibite al transito e alla sosta di qualsiasi mezzo.

6. Criteri di selezione

6.1. Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno per almeno il 51% localizzate zone designate vulnerabili ai nitrati di seguito elencate: <ul style="list-style-type: none"> • Le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; • Il Bacino Scolante in Laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003; 	SOI ettari
Domande che presentano una Superficie Oggetto d'impegno per almeno il 51% localizzate zone designate vulnerabili ai nitrati di seguito elencate: <ul style="list-style-type: none"> • L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006); • L'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); 	SOI ettari

6.2. Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Preferenza definita in base alle dimensioni della SOI aziendale: dalla minore alla maggiore	SOI ettari	crescente

MISURA/SOTTOMISURA: Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole

AZIONE 1 – Adozione di tecniche di agricoltura conservativa

1. Ambito territoriale

SAU seminativa della Regione del Veneto di pianura e collina ISTAT.

2. Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

L'adesione alla presente azione può avvenire anche solo con una UTE.

3. Criteri di ammissibilità

I beneficiari dell'aiuto dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

4. Interventi ammissibili

Adozione di tecniche di agricoltura conservativa

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Le aziende che vorranno aderire al presente bando dell'Azione 1 sono obbligatoriamente soggette ai seguenti vincoli e limitazioni:

1. Con riferimento alle particelle catastali soggette ad impegno, il pagamento agroambientale è riconosciuto esclusivamente alle aziende che introducono per la prima volta le tecniche di Agricoltura Conservativa (AGRICOLTURA BLU) su tale superficie seminativa aziendale;
2. Superficie minima ad impegno pari al 25% della superficie seminativa aziendale, e, comunque, pari almeno ad 1 ha. L'impegno deve essere continuativo per l'intero quinquennio sulle particelle catastali indicate nella domanda di aiuto iniziale;
3. Divieto di utilizzo di fanghi di depurazione, di altri fanghi e residui non tossici e nocivi;
4. Divieto di aratura e di effettuare lavorazioni per la preparazione del letto di semina (erpicoltura, estirpatura, ...). Sono escluse anche le operazioni meccaniche effettuate solo in corrispondenza della fila di semina.
5. Divieto di fertilizzazione, diserbo, utilizzo di agrofarmaci e asportazione delle colture di copertura (*cover crops*);
6. Divieto di semina del mais come coltura principale per due anni consecutivi;
7. Non possono accedere al bando della presente Azione 1:

- Superfici investite a colture orticole;
- Superfici investite da colture floro-vivaistiche;
- Superficie investite a fruttiferi;
- Giardini o orti familiari;
- Superfici disattivate;
- Superfici investite con impianti arborei-arbustivi;
- Superfici boscate;
- Superfici non seminate;
- Superfici investite a prato permanente, pascolo, prato pascolo ed erba medica.

8. Al fine di devitalizzare la *cover crop*, sono ammessi esclusivamente principi attivi disseccanti totali (es. *Gliphosate, Glufosinate Ammonio e Glifosate Trimesio*).

6. Criteri di selezione

6.1. Priorità

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE
Aziende agricole la cui superficie agricola totale è localizzata almeno per il 51% in zone vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;	<ul style="list-style-type: none"> • Le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; • Il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003; • L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006); • L'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);

6.2. Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Preferenza definita in base alle dimensioni della SAT aziendale:	SAT aziendale	crescente

MISURA/SOTTOMISURA: Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole

AZIONE 2 – Copertura continuativa del suolo

1. Ambito territoriale

SAU seminativa della Regione del Veneto di pianura e collina ISTAT.

2. Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

L'adesione alla presente azione può avvenire anche solo con una UTE.

3. Criteri di ammissibilità

I beneficiari dell'aiuto dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Sono elegibili ad aiuto le sole superfici investite a colture seminative.

4. Interventi ammissibili

Copertura continuativa del suolo

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Le aziende beneficiarie che aderiscono al presente bando inerente l'Azione 2 sono obbligatoriamente soggette ai seguenti vincoli, limitazioni e condizioni di ammissibilità:

1. Superficie minima ad impegno pari al 25% della superficie seminativa aziendale, e, comunque, pari almeno ad 1 ha. L'impegno deve essere continuativo per l'intero quinquennio sulle particelle catastali indicate nella domanda di aiuto iniziale;
2. Divieto di utilizzo di fanghi di depurazione, di altri fanghi e residui non tossici e nocivi;
3. Divieto di fertilizzazione organica e chimica, diserbo, utilizzo di agrofarmaci e asportazione delle colture di copertura (*cover crops*);
4. Divieto di semina del mais come coltura principale per due anni consecutivi;
5. Non possono accedere alla presente azione:
 - Superfici orticole;
 - Superfici investite da colture floro-vivaistiche;
 - Superficie investite a fruttiferi;

- Giardini o orti familiari;
- Superfici disattivate;
- Superfici investite con impianti arborei-arbustivi;
- Superfici boscate;
- Superfici non seminatave;
- Superfici investite a prato permanente, pascolo, prato pascolo ed erba medica.

6. Criteri di selezione

6.1. Priorità

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE
Aziende agricole la cui superficie agricola totale è localizzata almeno per il 51% nelle zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006;	SAT aziendale localizzata nelle zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006;
Aziende agricole la cui superficie agricola totale è localizzata almeno per il 51% nel Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale;	SAT aziendale localizzata nel Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
Aziende agricole la cui superficie agricola totale è localizzata almeno per il 51% nelle restanti Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola	SAT aziendale localizzata in : <ul style="list-style-type: none"> • L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006); • L'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007 , e successive modifiche ed integrazioni);

6.2. Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Preferenza definita in base alle dimensioni della SAT aziendale:	SAT aziendale	Crescente

MISURA: 215 - BENESSERE ANIMALE

AZIONE 1 – *Allevamento estensivo di specie ruminanti*

AZIONE 4 – *Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte*

1. Ambito territoriale

- *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

Tutto il territorio regionale.

- *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

Zone montane della Regione del Veneto, così come individuate nell'Allegato 6 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)4682 del 17.10.2007.

2. Soggetti richiedenti

- *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

- *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

Per entrambe le Azioni, i soggetti richiedenti sono gli agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le aziende zootecniche caratterizzate da UBA allevate, stabulate o pascolate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerati eleggibili ad aiuto esclusivamente le UBA allevate, stabulate o pascolate all'interno della Regione del Veneto, con continuità per tutto il periodo di impegno quinquennale.

3. Criteri di ammissibilità

- *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

I pagamenti sono accordati alle aziende zootecniche venete che dispongono degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie a pascolo, almeno per un quinquennio a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Inoltre:

- il quantitativo minimo di animali per cui viene chiesto l'aiuto è pari a 5 UBA. Nei casi in cui un'azienda sia caratterizzata dalla presenza di più specie animali in allevamento (stalle miste), si ammettono a premio solamente gli UBA riferiti esclusivamente ai capi bovini e ovicaprini;
 - le UBA dichiarate nella domanda iniziale e ammesse a beneficio vanno mantenute per tutta la durata quinquennale dell'impegno.
- *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

I pagamenti sono accordati alle aziende zootecniche che rispettano le seguenti condizioni:

- tipologia di stabulazione con presenza di pavimentazione piena utilizzata per l'area di riposo e sosta, sia nell'area coperta che nei paddock esterni coperti. Come richiesto dal d.lgs 26/03/2001, n.146, qualora l'animale sia regolarmente legato o trattenuto deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue

esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche. Nei casi in cui un'azienda disponga di sistemi di stabulazione "mista", ossia la contemporanea presenza, all'interno dello stesso fabbricato, di pavimentazione piena e pavimentazione in grigliato, si ammettono a premio solamente gli UBA allevati sulla porzione di stalla su cui è presente pavimentazione piena con lettiera.

- presenza dei capi bovini in produzione aventi età superiore ai 24 mesi. Sono, pertanto, escluse dal vincolo vitelle, manzette, manze [così come registrate in Banca Dati Regionale CREV al momento di scadenza del presente Bando di apertura termini]. Nei casi in cui un'azienda siano presenti più specie animali in allevamento (stalle miste), le UBA dovranno riferirsi esclusivamente ai capi bovini aventi età superiore ai 24 mesi;
- il quantitativo minimo di animali premiati dall'aiuto è pari a 5 UBA;
- le UBA ad impegno vanno mantenute per tutta la durata quinquennale;
- redazione di una relazione descrittiva dell'azienda, esplicativa della modalità di gestione della lettiera. Tale relazione dovrà essere il più possibile dettagliata ed esplicativa della particolare situazione aziendale in esame, e sottoscritta da parte di un tecnico qualificato, dalla quale emerga l'ordinarietà operativo-gestionale aziendale in merito ai quantitativi di paglia e/o materiali similari utilizzati nell'operazione di rabbocco ordinario della lettiera delle vacche da latte in lattazione nell'azienda richiedente.

4. Interventi ammissibili

4.1. Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”

4.2. Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

➤ *Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”*

E' possibile presentare la domanda iniziale di aiuto anche eventualmente con riferimento alla singola “Unità Operativa” destinata all'attività di allevamento. Per Unità Operativa si intende il fabbricato o, se ricadenti nello stesso Comune, i fabbricati adibiti a ricovero animali [v. Allegato F alla DGR 7 agosto 2007, n. 2439].

Inoltre:

- L'area di pascolamento nella zootecnia produttiva da latte dovrà essere adiacente ai fabbricati ad uso stabulazione, facilmente fruibile e accessibile. Diversamente, dovranno essere presenti nella zona adibita al pascolo strutture o attrezzature per la mungitura di tipo fisso o mobile (sono pertanto escluse dal vincolo le sole vitelle, manzette, manze e vacche in asciutta) In entrambi i casi il periodo di pascolamento dovrà essere riportato nell'apposito registro (“Allegato B”);
- Le superfici a pascolo che concorrono al rispetto degli impegni agroambientali previsti dalla presente Misura, dovranno ricadere esclusivamente all'interno del territorio regionale.
- Vanno escluse dalla superficie rendicontabile a pascolo, le superfici beneficiarie della Misura 214/c per superfici foraggere “bio”, della Misura 214/e “prati stabili, pascoli e prati-pascoli”, nonché della Misura 214/g “conversione di seminativi a prato”.

➤ *Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell'allevamento delle bovine da latte”*

Il pagamento annuale potrà riguardare il titolare/i dell'”Unità Operativa” destinata all'attività di allevamento; per Unità Operativa si intende il fabbricato o, se ricadenti nello stesso Comune, i fabbricati adibiti a ricovero animali [ai sensi dell'Allegato F alla DGR 7 agosto 2007, n. 2439].

6. Criteri di selezione

6.1. Priorità

> Azione 1 – “Allevamento estensivo di specie ruminanti”

Criteri di priorità
Allevamenti di vacche da latte
Allevamenti monospecifici di ovicapri
Allevamenti in zona montana
Agricoltori che operano in regime “biologico zootecnico”
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAT all’interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola
Allevamenti in cui la totalità dei capi appartiene alle seguenti razze: Rendena, Burlina, Grigio Alpina

> Azione 4 - “Incremento della lettiera permanente nell’allevamento delle bovine da latte”

Criteri di priorità
Aziende ricadenti all’interno delle zone montane designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola
Agricoltori che operano in regime “biologico zootecnico”
Allevatori di razze ovicaprine e bovine autoctone o in via di estinzione: Lamon, Alpagota, Foza o Vicentina, Brogna, Rendena, Burlina, Grigio Alpina

6.2. – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ordine
Età anagrafica	Giorno, mese e anno di nascita	Decrescente

L’elemento di preferenza viene così valutato:

- ditta individuale: età anagrafica del titolare;
- società di persone: età del socio più giovane;
- società di capitale: età del socio amministratore più giovane;
- società cooperativa: età del socio amministratore più giovane.

MISURA/SOTTOMISURA : 216 INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI

Azione 1 – Creazione di strutture per l’osservazione della fauna

Azione 2 – Realizzazione di strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica

Azione 3 – Realizzazione di zone di fitodepurazione, di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide

1. Ambito territoriale

Le azioni si applicano in tutti gli ambiti territoriali nei quali si attivano le pertinenti Misure agroambientali, indicate al punto 2.2.

2. Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un’attività agricola, così come definita alla lettera c) dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

3. Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di intervento per almeno 7 anni, senza soluzione di continuità. Tale requisito dovrà essere dichiarato dal richiedente al più tardi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto.

Le Azioni 1, 2 e 3 presentano correlazioni significative, in particolare, con le Misure agroambientali i cui interventi mirano a tutelare la flora e la fauna selvatiche e la biodiversità nelle aree Natura 2000.

L’ammissibilità delle domande al presente bando è vincolata alle seguenti condizioni:

Azione 1 – Creazione di strutture per l’osservazione della fauna: dimostrazione, nel progetto e nella relazione tecnica allegata alla domanda, della correlazione, intesa sia dal punto di vista strutturale che funzionale, con almeno una delle seguenti misure, la cui ricevibilità deve essere stata riconosciuta nell’ambito della medesima ditta:

- i. Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti;
- ii. Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura agricoltura Biologica;
- iii. Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversita’;

Azione 2 – Realizzazione di strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica: dimostrazione, nel progetto e nella relazione tecnica allegata alla domanda, della correlazione, intesa sia dal punto di vista strutturale che funzionale, con almeno una delle seguenti misure, la cui ricevibilità deve essere stata riconosciuta da Avepa per la medesima ditta:

- i. Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti
- ii. Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura agricoltura Biologica
- iii. Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversita’
- iv. Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Azione 3 – Realizzazione di zone di fitodepurazione e di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide

A- FITODEPURAZIONE: dimostrazione, nel progetto e nella relazione tecnica allegata alla domanda, della correlazione, intesa sia dal punto di vista strutturale che funzionale, con la misura Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti, la cui ricevibilità deve essere stata riconosciuta nell'ambito della medesima ditta.

B- MANUFATTI FUNZIONALI ALLA RICARICA DELLE FALDE E CREAZIONE DI ZONE UMIDE: dimostrazione della correlazione con la Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità "Azione 1- Mantenimento di biotopi e zone umide", sottoscrivendo, contestualmente alla domanda di aiuto, l'impegno al mantenimento della zona umida in oggetto nelle annate successive alla realizzazione, attraverso l'adesione all'azione agroambientale citata.

4. Interventi ammissibili

Azione 1 – Creazione di strutture per l'osservazione della fauna

Azione 2 – Realizzazione di strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica

Azione 3 – Realizzazione di zone di fitodepurazione e di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e creazione di zone umide

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Per quanto riguarda la distanza da confini, manufatti e infrastrutture, sono in ogni caso fatte salve le prescrizioni della vigente normativa in materia come pure quelle in materia urbanistica e del Codice Civile.

6. Criteri di selezione

6.1. Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE
Interventi realizzati nell'ambito territoriale delle Aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette (13 oasi naturali e le 6 riserve regionali),	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 50 % della Superficie oggetto di intervento sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un'area appartenente alla Rete Natura 2000, parco e area naturale protetta.
Interventi realizzati nelle Zone designate Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola.	<ul style="list-style-type: none"> • Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003; • L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); • le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; • l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);

6.2. Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Dimensioni della SAT aziendale:	SAT aziendale	crescente

MISURA/SOTTOMISURA : 216 INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI

AZIONE 5 : Impianto delle nuove formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti.

1. Ambito territoriale

Comuni di pianura e collina della Regione del Veneto (def. ISTAT).

2. Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

3. Criteri di ammissibilità

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di intervento per almeno 7 anni, senza soluzione di continuità. Tale requisito dovrà essere dichiarato dal richiedente al più tardi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto.

Le **fasce tampone**, definite ai fini dell'applicazione della presente misura, sono costituite da fasce arboree e/o arbustive esclusivamente monofilari, caratterizzate inoltre da una fascia erbacea inerbita di rispetto, interposte tra l'area destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale costituita da corsi d'acqua, fossi o scoline.

Le **siepi**, definite ai fini dell'applicazione della presente misura, sono rappresentate da strutture lineari arboree e/o arbustive esclusivamente monofilari, caratterizzate inoltre da una fascia erbacea inerbita di rispetto, collegate o inserite nel contesto delle superfici destinate ad utilizzo agricolo da parte dell'azienda beneficiaria.

NON SONO AMMESSI INTERVENTI DI INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE E SIEPI su superfici già interessate da precedenti impianti di fasce tampone, siepi, boschetti (finanziati ai sensi del PSR 2000-2006-Misura 6, azioni 4 e 13) nonché di fasce tampone (finanziate ai sensi dell'azione C5.1.3b del Piano Direttore 2000) presenti alla data del 1/1/2007, che siano stati estirpati, anche parzialmente, al termine dello specifico periodo di impegno, fatte salve le cause di forza maggiore.

- finalizzati alla produzione di biomassa con specie arboree o arbustive a rapido accrescimento, ivi compresa la short rotation forestry;
- contigui a superfici investite a colture finalizzate alla produzione di biomassa con specie arboree o arbustive a rapido accrescimento, ivi compresa la short rotation forestry. Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a 20 m;
- su superfici investite ad impianti di abeti natalizi;
- su prati permanenti o pascoli;
- caratterizzati da potenziali conseguenze negative sulle zone facenti parte della rete Natura 2000 (ZPS - Direttiva 74/409 CEE Uccelli selvatici- e SIC - Direttiva 93/42 CEE Habitat) come desumibile dai pareri degli Organismi competenti sul territorio, necessariamente allegati alla rendicontazione finale qualora l'investimento sia ubicato, anche solo in parte, in tali ambiti;

- in Aziende faunistico-venatorie laddove interventi simili sono resi obbligatori dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 05 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012);
- Interventi di introduzione di fasce tampone, siepi e boschetti già messe a dimora antecedentemente alla presentazione della domanda;
- Al fine di garantire l'efficacia naturalistica e di filtro ambientale delle formazioni lineari di fascia tampone e siepe e delle formazioni a boschetto, la superficie oggetto di impegno dovrà risultare contigua agli appezzamenti coltivati.

L'Azione "introduzione di nuove formazioni di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti" presenta correlazioni significative, in particolare, con la Misura 214/a – "Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti". Infatti, tale misura garantirà il mantenimento degli impegni di manutenzione degli impianti introdotto attraverso il presente bando.

4. Interventi ammissibili

Impianto delle nuove formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO

- attuazione obbligatoria della Misura 214-a con la prima apertura di termini utile a partire dall'avvenuto impianto;
- la superficie oggetto d'intervento minima interessata all'aiuto è pari a:
 - i. 0,125 ha , nel caso dell'introduzione di fasce tampone;
 - ii. 0,125 ha , nel caso dell'introduzione di siepi;
- La superficie oggetto d'intervento massima è pari al:
 - i. 20% della SAT, nel caso di introduzione esclusivamente di fasce tampone;
 - ii. 20% della SAT, nel caso di introduzione esclusivamente di siepi;
 - iii. 20% della SAT, nel caso della combinazione di impegni di introduzione, nell'ambito della medesima domanda, di fasce tampone e/o siepi.
 - iv. L'entità della superficie oggetto di intervento e le percentuali sopra esposte risultano comprensive altresì delle superfici oggetto di impegno inserite nella misura Misura 214/a "Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti", qualora tale misura venga attivata contestualmente da parte della medesima ditta richiedente.
- La superficie oggetto d'impegno, per quanto concerne le fasce tampone e le siepi, determinatovene calcolata attraverso il prodotto della lunghezza delle formazioni medesime per una larghezza pari a m 6 (larghezza fascia arborea/arbustiva + larghezza fascia erbacea inerbita);
- nel caso di corridoi ecologici realizzati lungo aste fluviali ai sensi della presente azione 5, le dimensioni minime aziendali sono quelle individuate dalla SAU aziendale naturalmente disponibile per la realizzazione del corridoio medesimo in fregio al corso d'acqua.

SOGGETTI ARBOREI ED ARBUSTIVI IMPIEGATI NELL'INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE E SIEPI

- Le specie impiegate negli interventi di introduzione di fasce tampone e siepi dovranno appartenere all'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 reperibile alle pagine web del sito www.regione.veneto.it. In riferimento all'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 è concessa una deroga relativamente all'impiego di *Tamarix gallica* L. in ambienti litoranei e/o lagune salmastre interessati da venti carichi di salsedine o ambienti caratterizzati da suoli fortemente salini, esclusivamente su siti "non Natura 2000" o "non in prossimità Natura 2000". L'insistenza di soggetti non appartenenti alle specie indicate è tollerata nella misura massima

del 5% del numero di individui arborei e arbustivi complessivamente presenti nel filare considerato;

- Devono essere utilizzate piantine giovani, di età compresa tra 1 e 3 anni;
- L'altezza minima delle piante introdotte con l'impianto è la seguente:
 - i. Per i soggetti arbustivi: 30 cm;
 - ii. Per i soggetti governati a ceppaia o destinati a governo ad alto fusto: 40 cm;
- I soggetti introdotti nell'impianto dovranno essere dotati di :
 - i. Cartellino del produttore, qualora le specie utilizzate per la piantagione siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 38624. Qualora il materiale utilizzato sia stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263;
 - ii. Documento di Commercializzazione ("passaporto delle piante"), qualora le specie utilizzate per l'impianto siano soggette all'applicazione del Decreto del Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste 31 gennaio 1996. Qualora il materiale di propagazione sia fornito tramite un intermediario, il produttore vivaista dovrà apporre il Documento di Commercializzazione sull'unità commerciale (cassa, plateau, contenitore, mazzo o singola talea o pianta) che raggiungerà l'utilizzatore finale.

Le certificazioni di cui al punto precedente dovranno essere conservate presso la sede aziendale per almeno la durata di un anno, successivamente alla comunicazione individuale di ammissibilità;

- I soggetti utilizzati devono essere esenti da patologie potenzialmente compromettenti per la vitalità dell'impianto, in particolare:
 - i. La parte medio bassa del fusto dovrà essere priva di ingrossamenti e ferite;
 - ii. La chioma dovrà essere esente da eventuali anomalie (ad esempio, patina biancastra nel caso di presenza di oidio o ingiallimenti precoci nel caso di cilindrosporiosi nel ciliegio selvatico);
 - iii. Il pane di terra dovrà essere compatto, privo di fori o gallerie, al fine di evitare la presenza di larve che compromettono lo sviluppo dell'apparato radicale.

DIVIETI

- La fascia erbacea non deve essere sottoposta a lavorazioni né superficiali né profonde; inoltre deve essere caratterizzata da inerbimento permanente, anche naturale;
- La fascia erbacea di rispetto non deve essere oggetto di transito ordinario di mezzi agricoli, nel rispetto degli obblighi ed alle norme di condizionalità (Norma 3.1, Allegato B alla Dgr n. 3922 del 16.12.2008).
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali e fertilizzanti di sintesi chimica e organici sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni) sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo/arbustive e regolamentazione delle potature in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari al fine di assicurarne adeguata continuità territoriale sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di impianto di formazioni arboreo/arbustive monospecifici;
- Divieto di coltivazione della superficie oggetto di intervento.

OPERAZIONI OBBLIGATORIE DI MANUTENZIONE

- La frangizollatura "(operazione necessaria nel caso in cui la semina non abbia prodotto risultati soddisfacenti), o lo sfalcio tra le file, deve essere eseguito almeno due volte l'anno e fino al terzo anno compreso.

- La potatura sulle piante deve essere eseguita almeno due volte entro i primi 3 anni, e almeno una volta nei successivi due anni secondo le indicazioni del progetto approvato.
- Lo smaltimento della pacciamatura plastica, secondo le modalità previste dalla vigente normativa e corredato dalla relativa documentazione, deve avvenire entro il 3° anno.
- Eventuali trattamenti fitoiatrici devono essere preventivamente autorizzati dai competenti Servizi Fitosanitari.

6. Criteri di selezione

6.1. Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE
Fasce tampone e siepi, realizzati nell'ambito territoriale delle Aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette (13 oasi naturali e le 6 riserve regionali).	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 50 % della Superficie oggetto di intervento sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un'area appartenente alla Rete Natura 2000, parco e area naturale protetta.
Fasce tampone e Siepi realizzati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante in Laguna di Venezia.	Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
Fasce tampone e Siepi realizzati nell'ambito territoriale delle rimanenti Zone designate Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola.	<ul style="list-style-type: none"> • L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); • le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; • l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);

6.2. Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Dimensioni della SAT aziendale:	SAT aziendale	crescente

MISURA/SOTTOMISURA : 216 INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI

AZIONE 6 : Recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani abbandonati e degradati

1. Ambito territoriale

L'azione 6 si applica esclusivamente nel seguente ambito territoriale: Zone montane, così come individuate nell'allegato 6 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto, approvato con Decisione Commissione Europea C(2007)4682 del 17/10/2007.

2. Soggetti richiedenti

a) Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009;

b) Persone fisiche e persone giuridiche di diritto privato, persone giuridiche di diritto pubblico, singole od associate, per le superfici di cui dispongono di titoli di conduzione;

c) Enti pubblici o loro associazioni, istituzioni e comunità regoliere proprietari di superfici di cui alla presente Azione o non proprietari (in quest'ultimo caso si rende necessario il consenso informato del proprietario o la dichiarazione di irreperibilità del medesimo ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 223/1989) che si impegnino a svolgere una azione di ripristino delle aree prative e pascolive abbandonate e degradate di montagna definite da uno specifico programma di recupero approvato dall'Ente competente, nonché la manutenzione ordinaria, successiva all'intervento di ripristino, fino alla scadenza del settimo anno successivo alla pubblicazione del decreto di finanziamento nel B.U.R. della domanda di cui al presente Bando.

3. Criteri di ammissibilità

Sono ammissibili all'aiuto di cui alla presente azione 6 della Misura 216 esclusivamente le aree catastalmente classificate come "agricole" (non verranno ammesse aree classificate catastalmente a Bosco ceduo, Bosco Alto Fusto, Bosco Misto), nelle quali la descrizione e le foto contenute nella documentazione amministrativa allegata alla domanda, dimostrino inequivocabilmente la presenza di un oggettivo degrado delle aree un tempo destinate a prato, pascolo e prato pascolo e ora soggette ad abbandono. In proposito, nella relazione andrà indicata, per ciascun sito di intervento, la tipologia e la copertura percentuale delle specie erbacee, arbustive infestanti nonché di quelle arboree di neocolonizzazione – come ad esempio gen. *Deschampsia*, *Petasites*, *Pteridium*, *Clematis*, *Rubus*, *Rosa*, *Corylus*, *Robinia*, *Ailanthus*, ecc – e la loro incidenza nel complesso della vegetazione e della superficie totale a recupero indicata nella domanda di aiuto.

Non sono elegibili ad aiuto le superfici in ambito torrentizio, i ghiaioni, le scarpate, i cigli stradali, le aree non agricole, gli ambiti turistico-ricreativi, le aree adibite a parchi, giardini pubblici, campi da gioco o comunque utilizzate per ricreazione.

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di intervento per i 7 anni successivi alla data di pubblicazione del decreto di finanziamento nel B.U.R. della domanda di cui al presente Bando.

In tutti i casi di comproprietà è richiesto il consenso e la sottoscrizione da parte degli aventi diritto dell'impegno, per i 7 anni successivi alla data di pubblicazione del decreto di finanziamento nel B.U.R. della domanda di cui al presente Bando, a effettuare l'attività annuale di almeno uno sfalcio o trinciatura sulle superfici beneficiarie dell'intervento straordinario di recupero naturalistico (come dettagliatamente descritto

al punto 3.1 - Tipo di interventi). Nei casi di affitto/possesso/conduzione di durata inferiore ai 7 anni previsti dal vincolo operativo della presente azione, deve essere comunque annualmente garantito dall'aveente diritto il mantenimento della superficie recuperata e l'esercizio dell'attività annuale di sfalcio/trinciatura ordinaria (come indicato al punto 3.1 - del Tipo di interventi).

Non sono ammesse ad aiuto, nell'ambito della presente azione, superfici già beneficiarie dell'indennità prevista dalle misure 211 e/o del pagamento agroambientale di cui alle sottomisure 214/c o 214/e del PSR 2007-2013 (bandi di apertura termini Dgr n. 199 del 12 febbraio 2008 e Dgr 877 del 7 aprile 2009).

Altresì, non sono elegibili ad aiuto le particelle catastali del fascicolo aziendale assoggettate allo "Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente" di cui alla Dgr 29 dicembre 2009, n. 4081 "Regolamento (CE) n.73/2009, art. 5 e 6. Recepimento del DM 30125 del 22 dicembre 2009 in materia di condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l'anno 2010."

Gli interventi di recupero di superfici agro-pastorali abbandonate di montagna in zone facenti parte della rete regionale Natura 2000 (ZPS - Direttiva 74/409 CEE Uccelli selvatici- e SIC - Direttiva 93/42 CEE Habitat), laddove previsto e in coerenza con i criteri e indirizzi di cui al punto 3, Allegato A alla DGR 3173 del 10.10.2006, sono eventualmente sottoposti alle procedure definite dagli Organismi competenti sul territorio per la Valutazione di Incidenza di cui alla DGR 3173 del 10 ottobre 2006 (Screening e/o Relazione di Valutazione di Incidenza).

La superficie minima di intervento è pari a 1 ha.

4. Interventi ammissibili

Recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani abbandonati e degradati

Il soggetto beneficiario della presente azione deve eseguire:

1. Un intervento straordinario di recupero naturalistico sulle aree abbandonate e degradate
2. Gli impegni ordinari di manutenzione, che consistono almeno in un taglio annuale (in ognuno degli anni successivi al primo definito "straordinario, nel rispetto del vincolo operativo della presente azione) della superficie erbacea ed arbustiva in fase di eventuale riscoppio, come da vincolo imposto dalla Commissione Europea.

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a) Obbligo, nei 7 anni successivi alla data di pubblicazione nel B.U.R. del decreto di finanziamento della domanda di cui al presente Bando, di eseguire interventi ordinari che consolidino il ripristino naturalistico effettuato consistente nel taglio della vegetazione infestante erbacea ed arbustiva in fase di eventuale riscoppio e ripresa;
- b) Divieto di destinare a funzione produttiva le superfici soggette a recupero naturalistico per i 7 anni successivi alla data di pubblicazione nel B.U.R. del decreto di finanziamento della domanda di cui al presente Bando;
- c) Le superfici oggetto di recupero naturalistico con la presente azione non possono accedere, per i 7 anni successivi alla data di pubblicazione nel B.U.R. del decreto di finanziamento della domanda di cui al presente Bando, agli aiuti di cui alle misure 211, 214/e e 214/c del PSR Veneto;
- d) Divieto nei 7 anni successivi alla data di pubblicazione nel B.U.R. del decreto di finanziamento della domanda di cui al presente Bando a utilizzare sulle superfici interessate alla presente Azione 6 sostanze diserbanti, antiparassitari e fertilizzanti (né di tipo chimico, né di tipo organico);
- e) Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni);
- f) Le superfici oggetto d'impegno della presente Misura non devono essere comprese fra quelle che ricadono nell'ambito di applicazione della Norma di Condizionalità 4.1 "Protezione del pascolo permanente", e sono definite ai sensi dell'articolo 2, punto 2 del Regolamento CE 29 ottobre 2009, n. 1120.

6. Criteri di selezione

6.1. Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE
Domanda di finanziamento presentata da Enti pubblici o loro associazioni o istituzioni regoliere relativamente a prati, pascoli e prato-pascoli.	Domanda presentata da ente pubblico o loro associazioni o associazioni e comunità regoliere con indicata l'inderogabilità degli interventi
Prati, pascoli e prato-pascoli abbandonati e degradati localizzati nell'ambito territoriale delle Aree della Rete Natura 2000, aree HNV, parchi e altre aree naturali protette (13 oasi naturali e le 6 riserve regionali).	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 50 % della Superficie oggetto di intervento sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un area appartenente alla Rete Natura 2000, aree HNV, parco e area naturale protetta.

6.2. Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Dimensioni della superficie oggetto di recupero proposta in domanda	Superficie oggetto di recupero (per progetto)	dall'ampiezza maggiore a decrescere

MISURA: 221 - PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI

AZIONE 1 - BOSCHI PERMANENTI

AZIONE 2 - FUSTAIE A CICLO MEDIO - LUNGO

AZIONE 3 - IMPIANTI A CICLO BREVE

AZIONE 4 - IMPIANTI AD ALTA DENSITÀ PER IL DISINQUINAMENTO DELL'ACQUA

AZIONE 5 - IMPIANTI AD ALTA DENSITÀ PER LA RICARICA DELLE FALDE

1. Ambito territoriale

L'Azione potrà essere attuata su tutti i terreni agricoli situati nell'ambito della Regione del Veneto, con le limitazioni descritte al successivo paragrafo 3.2 (Limiti e condizioni).

Sono esclusi dal sostegno i terreni situati in zone montane (art. 50, comma 2 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 individuate nell'allegato G alla DGR n. 199/2008 e reperibili nelle pagine web: www.regione.veneto.it

2. Soggetti richiedenti

- a- Persone fisiche;
- b- persone giuridiche di diritto privato, singole od associate.
- c- persone giuridiche di diritto pubblico, singole od associate.

3. Criteri di ammissibilità

Il soggetto che chiede il sostegno dovrà essere titolare, al momento della presentazione della domanda, di un diritto di conduzione sulla superficie che sarà oggetto d'intervento, derivante da specifiche norme giuridiche (es.: proprietà, affitto, concessione) e costituito in forma scritta. E' escluso il contratto di comodato.

Il sostegno per l'imboschimento non è concesso agli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

4. Interventi ammissibili

3.1.1.1 - Interventi.

Comprendono tutti i lavori e gli acquisti necessari all'esecuzione degli interventi:

- a- analisi del terreno;
- b- preparazione del terreno;
- c- concimazione di fondo;
- d- tracciamento dei filari
- e- pacciamatura e collarino pacciamante;
- f- acquisto e preparazione del materiale di propagazione;
- g- messa a dimora del materiale di propagazione;
- h- protezioni individuali;
- i- acquisto e posa in opera di pali tutori (Azione 2)
- l- irrigazioni;
- m- spese generali.

Sono ammessi lavori a prestazione volontaria, alle condizioni previste negli Indirizzi procedurali.

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a- Il sostegno è ammissibile qualora il terreno sul quale sarà attuata la Misura possa essere considerato "agricolo". Un terreno è definito tale se sia stato coltivato per almeno i due anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, per l'ottenimento di prodotti agricoli, in base al Piano di utilizzo. Sono inoltre considerati terreni agricoli le superfici avvicendate, sulle quali non sia praticata, temporaneamente, alcuna coltivazione, purché sia garantito il loro mantenimento in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009.
- b- La piantagione potrà inoltre essere realizzata su terreno già occupato da piantagioni legnose non agricole, purché sia stato regolarmente coltivato, per ottenere prodotti agricoli, almeno per due annate agrarie

successive all'ultimo taglio, determinate al momento della presentazione della domanda, in base al Piano di utilizzo.

- c- Per l'Azione 4 il terreno oggetto d'intervento dovrà essere stato oggetto di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento almeno nel corso dell'anno 2009, come individuabile dalla comunicazione presentata i sensi della disciplina in materia (DGR n. 2495/2006 e DGR n. 2439/2007). Per gli anni successivi al 2009 e sino alla scadenza del periodo vincolativo, il beneficiario del sostegno dovrà proseguire con l'utilizzazione agronomica di tali effluenti.
- d- Sono esclusi dal sostegno i terreni:
- coltivati a prato permanente;
 - coperti da pascolo;
 - destinati alla coltivazione di abeti natalizi;
 - sui quali sia previsto un imboschimento compensativo, conseguente alla riduzione di superficie boscata, ai sensi dell'art.15 della L.R. n. 52/78;
 - situati negli ambienti dove l'intervento potrebbe comportare una diminuzione della biodiversità;
 - non individuabili con certezza nel sistema catastale.
- e- La scelta delle specie da utilizzare dovrà essere compatibile con i fattori stagionali. La sintonia con le condizioni locali dovrà inoltre tener conto della realtà storico, culturale, paesaggistica del territorio sul quale si realizza l'intervento, oltre che dei limiti, dei divieti e delle prescrizioni imposti dalle norme e dagli strumenti di pianificazione e di gestione del territorio, in particolare quelli relativi alla gestione delle aree protette e dei siti compresi nella rete Natura 2000, designati ai sensi delle direttive del Consiglio 79/409/CEE e 92/43/CEE.
- f- Nelle aree protette e nei siti Natura 2000, la scelta delle specie dovrà essere compatibile con le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione e di gestione.
Per l'Azione 1 è prescritto l'utilizzo esclusivo di specie autoctone o naturalizzate sin da epoca storica.
- g- Non potranno essere utilizzate specie arboree a duplice attitudine legno-frutto o piante innestate per la produzione di frutto.
- h- La superficie d'intervento dovrà appartenere ad una medesima UTE (Unità Tecnico Economica). In assenza di UTE (es. persone fisiche e giuridiche prive della qualifica di imprenditore agricolo), qualora siano presenti più corpi fondiari, la loro dimensione dovrà essere compatibile con quella prevista al successivo paragrafo 4.3 (Limiti di intervento e di spesa).
- i- Non è ammissibile la sostituzione delle particelle catastali, successivamente alla conclusione della fase istruttoria di ammissibilità. Sono fatte salve le cause di forza maggiore.
- j- I beneficiari dovranno ottemperare, nell'insieme della loro azienda, pena la revoca parziale o totale del sostegno, in funzione della gravità, ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6 ed agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 relativi ai criteri di gestione obbligatori ed alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ove richiesto.

6. Criteri di selezione

6.1. Priorità

Elemento di priorità	Indicatore
a - intervento da realizzarsi su terreni vulnerabili da nitrati di origine agricola	a- superficie catastale compresa nell'elenco di cui all'allegato A, art. 13, della DGR n. 2267/2007 e all'allegato A alla DGR n. 2684/2007
b - intervento da realizzarsi nei siti compresi nella rete Natura 2000	b- Superficie catastale definita e cartografata in applicazione della DGR n. 2371 del 27 luglio 2006 (Allegato C, parte prima e seconda) e s.m.i.
c - intervento da realizzarsi all'interno di un Parco naturale o di altra area protetta	c - superficie catastale compresa all'interno di un Parco naturale o di altra area protetta

6.2. Condizioni ed elementi di preferenza

Elemento di preferenza	Indicatore	Ordine
area della superficie d'intervento	area della superficie decrescente	1

MISURA: 222 - PRIMO IMPIANTO DI SISTEMI AGROFORESTALI SU TERRENI AGRICOLI
AZIONE: Realizzazione di sistemi silvoarabili

1. Ambito territoriale di applicazione

L'Azione potrà essere attuata su tutti i terreni agricoli situati nell'ambito della Regione del Veneto. Sono esclusi dal sostegno i terreni situati in zone montane (art. 50, comma 2 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005), individuate nell'allegato G alla DGR n. 199/2008

2. Soggetti richiedenti

Imprenditore agricolo - singolo od associato - come definito dal regolamento (CE) n. 73/2009

3. Criteri di ammissibilità

Il soggetto che chiede il sostegno dovrà essere titolare, al momento della presentazione della domanda, di un diritto di conduzione sulla superficie che sarà oggetto d'intervento, derivante da specifiche norme giuridiche (es.: proprietà, affitto, concessione) e costituito in forma scritta. E' escluso il contratto di comodato.

Il sostegno per l'intervento non è concesso agli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento, ai sensi de Regolamento del Consiglio n.1698/2005;

4. Interventi ammissibili

Interventi. Comprendono tutti i lavori e gli acquisti necessari alla realizzazione del sistema silvoarabile, con riferimento specifico ai seguenti costi di impianto:

- a- analisi del terreno;
- b- preparazione del terreno;
- c- concimazione di fondo;
- d- tracciamento file;
- e- pacciamatura localizzata;
- f- acquisto e preparazione del materiale di propagazione;
- g- messa a dimora del materiale di propagazione;
- h- protezioni individuali;
- i- pali tutori (se necessari);
- j- irrigazioni di soccorso;
- k- spese generali .

Sono ammessi lavori a prestazione volontaria, alle condizioni previste negli Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009.

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a- Il sostegno è ammissibile qualora il terreno sul quale sarà attuata la Misura possa essere considerato "agricolo". Un terreno è definito tale se sia stato coltivato per almeno i due anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, per l'ottenimento di prodotti agricoli, in base al Piano di utilizzo. Sono inoltre considerati terreni agricoli le superfici avvicendate, sulle quali non sia praticata, temporaneamente, alcuna coltivazione, purché sia garantito il loro mantenimento in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009.
- b- L'imboschimento potrà inoltre essere realizzato su terreno già occupato da piantagioni legnose non agricole, purché sia stato regolarmente coltivato almeno per due annate agrarie successive all'ultimo taglio, determinate al momento della presentazione della domanda, in base al Piano di utilizzo.
- c- Sono esclusi dal sostegno i terreni:
 - coltivati a prato permanente;
 - coperti da pascolo;
 - destinati alla coltivazione di abeti natalizi;
 - situati negli ambienti dove l'intervento potrebbe comportare una diminuzione della biodiversità;

- non individuabili con certezza nel sistema catastale.

d- La scelta delle specie da utilizzare nell'impianto dovrà essere compatibile con i fattori stazionali. La sintonia con le condizioni locali dovrà inoltre tener conto della realtà storica, culturale, paesaggistica del territorio sul quale si realizza l'intervento, oltre che dei limiti, dei divieti e delle prescrizioni imposti dalle norme e dagli strumenti di pianificazione e di gestione del territorio, in particolare quelli relativi alla gestione delle aree protette e dei siti compresi nella rete Natura 2000, designati ai sensi delle direttive del Consiglio 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Nelle aree protette e nei siti Natura 2000, la scelta delle specie dovrà essere compatibile con le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione e di gestione.

Non potranno essere utilizzate specie arboree a duplice attitudine legno-frutto o piante innestate per la produzione di frutto.

e- La superficie d'intervento dovrà appartenere ad una medesima UTE.

f- Non è ammissibile la sostituzione delle particelle catastali, successivamente alla conclusione della fase istruttoria di ammissibilità. Sono fatte salve le cause di forza maggiore.

g- I beneficiari dovranno ottemperare, nell'insieme della loro azienda, pena la revoca parziale o totale del sostegno, in funzione della gravità, ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6 ed agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 relativi ai criteri di gestione obbligatori ed alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ove richiesto.

6. Criteri di selezione

6.1. Priorità

Elemento di priorità	Indicatore
a - Interventi realizzati in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	a - superficie catastale compresa nell'elenco di cui all'allegato A, art. 13, alla DGR n. 2267/2007 e all'allegato A alla DGR n. 2684/2007
b - Interventi realizzati in siti compresi nella rete Natura 2000	b - superficie catastale definita e cartografata in applicazione della DGR n. 2371 del 27 luglio 2006 (Allegato C, parte prima e seconda) e s.m.i.
c - Interventi realizzati all'interno di un Parco naturale o di altra area protetta	c - superficie catastale compresa all'interno di un Parco naturale o di altra area protetta

6.2. Condizioni ed elementi di preferenza

Elemento di preferenza	Indicatore	Ordine
area della superficie d'intervento	area della superficie decrescente	decrescente

MISURA: 223 - IMBOSCHIMENTO DI TERRENI NON AGRICOLI

AZIONE 1 - Boschi permanenti

AZIONE 2 - Fustaie a ciclo medio - lungo

AZIONE 3 - Impianti a ciclo breve

AZIONE 4 - Impianti ad alta densità per il disinquinamento dell'acqua

AZIONE 5 - Impianti ad alta densità per la ricarica delle falde

1. Ambito territoriale di attuazione

L'Azione potrà essere attuata sui terreni non agricoli, situati nell'ambito della Regione del Veneto.

Sono esclusi dal sostegno i terreni situati in zone montane (art. 50, comma 2 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 individuate nell'allegato G alla DGR n. 199/2008 e reperibili nelle pagine web: www.regione.veneto.it.

2. Soggetti richiedenti

a- Persone fisiche;

b- persone giuridiche di diritto privato, singole od associate.

c- persone giuridiche di diritto pubblico, singole od associate.

3. Criteri di ammissibilità

Il soggetto che chiede il sostegno dovrà essere titolare, al momento della presentazione della domanda, di un diritto di conduzione sulla superficie che sarà oggetto d'intervento, derivante da specifiche norme giuridiche (es.: proprietà, affitto, concessione) e costituito in forma scritta. E' escluso il contratto di comodato.

4. Interventi ammissibili

Comprendono tutti i lavori e gli acquisti necessari all'esecuzione degli interventi:

a- analisi del terreno;

b- preparazione del terreno;

c- concimazione di fondo;

d- tracciamento dei filari

e- pacciamatura e collarino pacciamante;

f- acquisto e preparazione del materiale di propagazione;

g- messa a dimora del materiale di propagazione;

h- protezioni individuali;

i- acquisto e posa in opera di pali tutori (Azione 2)

l- irrigazioni;

m- spese generali.

Sono ammessi lavori a prestazione volontaria, alle condizioni previste negli Indirizzi procedurali.

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

a- Il sostegno è ammissibile qualora il terreno sul quale sarà attuata la Misura possa essere considerato "non agricolo". Un terreno è definito tale qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- sia stato coltivato per l'ottenimento di prodotti non agricoli (cioè non compresi nell'allegato I al Trattato che istituisce l'UE), comprese le colture legnose specializzate, come definite dall'art. 14, comma 5, della L.R. n. 52/1978;

- pur essendo stato oggetto di coltura agraria, il suo periodo di utilizzo a tale scopo si è mantenuto per meno di due anni precedenti quello di presentazione della domanda di sostegno;

- sia incolto.

b- Al fine del riconoscimento del premio per la manutenzione, si considera "terreno agricolo incolto" (v. successivo paragrafo 4.2 - Livello ed entità dell'aiuto):

- un terreno coltivato per ottenere prodotti agricoli, per un periodo di tempo inferiore a due anni precedenti quello di presentazione della domanda di sostegno. Lo stato di utilizzo del terreno a fini agricoli, sarà definito in base al Piano di utilizzo;

- un terreno non compreso nel punto precedente, ma classificato "agricolo" dagli strumenti urbanistici.

- c- Per l’Azione 4 sul terreno oggetto d’intervento dovrà essere possibile effettuare l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, in base alla normativa specifica; in particolare, tale utilizzazione deve essere stata effettuata almeno nel corso dell’anno 2009, come individuabile dalla comunicazione presentata ai sensi della disciplina in materia (DGR n. 2495/2006 e DGR n. 2439/2007). Per gli anni successivi al 2009 e sino alla scadenza del periodo vincolativo, il beneficiario del sostegno dovrà proseguire con l’utilizzazione agronomica di tali effluenti.
- d- Sono esclusi dal sostegno i terreni:
- o coltivati a prato permanente;
 - o coperti da pascolo;
 - o destinati alla coltivazione di abeti natalizi;
 - o sui quali sia previsto un imboscamento compensativo, conseguente alla riduzione di superficie boscata, ai sensi dell’art.15 della L.R. n. 52/78;
 - o sui terreni classificati “bosco”, come definito dall’art. 14 della L.R. n. 52/1978;
 - o situati negli ambienti dove l’intervento potrebbe comportare una diminuzione della biodiversità;
 - o non individuabili con certezza nel sistema catastale.
- e- La scelta delle specie da utilizzare dovrà essere compatibile con i fattori stagionali. La sintonia con le condizioni locali dovrà inoltre tener conto della realtà storico, culturale, paesaggistica del territorio sul quale si realizza l’intervento, oltre che dei limiti, dei divieti e delle prescrizioni imposti dalle norme e dagli strumenti di pianificazione e di gestione del territorio, in particolare quelli relativi alla gestione delle aree protette e dei siti compresi nella rete Natura 2000, designati ai sensi delle direttive del Consiglio 79/409/CEE e 92/43/CEE.
- f- Nelle aree protette e nei siti Natura 2000, la scelta delle specie dovrà essere compatibile con le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione e di gestione.
- g- Per l’Azione 1 è prescritto l’utilizzo esclusivo di specie autoctone o naturalizzate sin da epoca storica.
- h- Non potranno essere utilizzate specie arboree a duplice attitudine legno-frutto o piante innestate per la produzione di frutto.
- i- La superficie d’intervento dovrà appartenere ad una medesima UTE (Unità Tecnico Economica). In assenza di UTE (es. persone fisiche e giuridiche prive della qualifica di imprenditore agricolo, terreni non agricoli s.s.), qualora siano presenti più corpi fondiari, la loro dimensione dovrà essere compatibile con quella prevista al successivo paragrafo 4.3 (Limiti di intervento e di spesa).
- j- Non è ammissibile la sostituzione delle particelle catastali, successivamente alla conclusione della fase istruttoria di ammissibilità. Sono fatte salve le cause di forza maggiore.
- k- I beneficiari dovranno ottemperare, nell’insieme della loro azienda, pena la revoca parziale o totale del sostegno, in funzione della gravità, ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6 ed agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 relativi ai criteri di gestione obbligatori ed alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ove richiesto.

6. Criteri di selezione

6.1. Priorità

Elemento di priorità	Indicatore
a - Imprenditori agricoli	a - possesso della qualifica di imprenditore agricolo
b - intervento da realizzarsi su terreni vulnerabili da nitrati di origine agricola	b- superficie catastale compresa nell’elenco di cui all’allegato A, art. 13, della DGR n. 2267/2007 e all’allegato A alla DGR n. 2684/2007
c - intervento da realizzarsi in siti compresi nella rete Natura 2000	c- Superficie catastale definita e cartografata in applicazione della DGR n. 2371 del 27 luglio 2006 (Allegato C, parte prima e seconda) e s.m.i.
d - intervento da realizzarsi all’interno di un Parco naturale o di altra area protetta	d - superficie catastale compresa all’interno di un Parco naturale o di altra area protetta

6.2. Condizioni ed elementi di preferenza

Elemento di preferenza	Indicatore	Ordine
area della superficie d’intervento	area della superficie decrescente	decrescente

MISURA/SOTTOMISURA : 225 PAGAMENTI SILVOAMBIENTALI

AZIONE 1: Sfalcio radure

1. Ambito territoriale

La misura si applica all'intero territorio regionale limitatamente alle zone boscate.

2. Soggetti richiedenti

- a) Proprietari privati di foreste
- b) Associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA, ivi comprese le Regole e altri organismi assimilabili;
- c) Comuni e Comunità Montane proprietari di foreste;
- d) Associazioni di comuni proprietari di foreste ivi comprese le Comunità Montane;
- e) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste;

I consorzi di cui al punto b) devono avere natura associativa.

Sono escluse le foreste di proprietà dei soggetti di cui all'art. 30, paragrafo 4 del Reg (CE) 1974/2006, e cioè quelle appartenenti al demanio statale o regionale o di proprietà di altri enti pubblici diversi dai comuni e quelle appartenenti alle case regnanti.

Le Comunità Montane che presentano domanda per conto dei rispettivi Comuni proprietari (punto 2.1, lettera d del bando), devono essere in possesso di una convenzione stipulata tra i due Enti in base al quale si evince espressamente la delega alla Comunità Montana della gestione del patrimonio silvopastorale da un punto di vista generale non solamente limitato all'esecuzione degli impegni di cui al successivo punto 3.1

3. Criteri di ammissibilità

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se:

- conduce le superfici oggetto dell'intervento al momento della presentazione della domanda;
- ha diritto a condurre le superfici oggetto dell'intervento per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla presentazione della domanda.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, è necessario allegare alla domanda di contributo l'atto di notorietà del richiedente che attesti il consenso da parte degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

4. Interventi previsti

- a) sfalcio e ripuliture di prati e radure per salvaguardare la biodiversità esistente nelle aree di margine e per mantenere le caratteristiche storiche del paesaggio;
- b) sfalcio localizzato lungo la rete viaria forestale, e di mantenimento di corridoi ecologici.

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Al fine dell'attuazione della presente azione per foreste si intendono quelle di cui all'art. 30 del Reg (CE) 1974/06 e quelle di cui all'art. 14 della LR 52/78.

Le superfici oggetto di intervento devono essere catastalmente individuate come bosco (dati individuabili da visura sintetica relativi alla qualità colturale della particella catastale).

Gli impegni devono essere eseguiti attenendosi a quanto prescritto dalla DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000.

Gli interventi di sfalcio del margine del bosco saranno oggetto di finanziamento fino ad un massimo di 20 metri dal margine medesimo.

Sono escluse dai benefici dell'azione le superfici agricole.

La superficie boscata interessata dalla presenza di radure/aree di margine a prato oggetto dell'intervento deve avere un'estensione minima di 10 ha e massima di 100 ha in un unico corpo. Tale superficie minima deve includere, al suo interno o lungo i relativi margini, radure/aree a prato per una superficie minima di 1 ha anche accorpabili. In altri termini al valore minimo di estensione del bosco (10 ha), necessario ai fini dell'ammissibilità, deve corrispondere una superficie totale oggetto dello sfalcio (radura e/o margine a prato) di almeno 1 ha anche accorpabili.

E' fatto divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica.

Per gli interventi di sfalcio di cui al punto b) del paragrafo 3.1 la rete viaria forestale oggetto dell'intervento deve essere prevalentemente interna al bosco; per cui si ritengono non ammissibili gli interventi che avvengono in strade forestali prevalentemente fuori foresta (percorrenza fuori foresta maggiore del 50% della lunghezza totale della strada forestale).

L'operazione di sfalcio deve essere effettuata meccanicamente o manualmente a partire dal primo anno di impegno, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, e comunque è da effettuarsi al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (tra il 15/3 e 15/8) al fine di evitare danni alla fauna selvatica;

6. Criteri di selezione

6.1. Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE
Aree pianificate	Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)
Zone Rete Natura 2000	2) Localizzazione dell'intervento per intero nella Rete "Natura 2000" comunque non inclusa in un Ente Parco.
Aree protette. (L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)	3) Localizzazione dell'intervento per intero nei Parchi nazionali, regionali (Rif. L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)
Svantaggi altitudinali	Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m: tra 1000 e 300 m:(Vedi nota 2)
Svantaggi orografici	Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46% - oltre il 46 % (vedi Allegato G alla DGR 4083/09)
Svantaggi orografici	Interventi in zone classificate come montane ai sensi dell'All. 6 del PSR per il Veneto 2007-2013
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile (vedi nota 3)
Approccio associativo	Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari
Approccio associativo	Associazioni o consorzi di proprietari o Regole
Indice di frammentazione della proprietà	Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata: a) maggiore del 60% b) maggiore del 40% (Allegato G alla DGR 4083/09)

6.2. Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE
Indice di boscosità del comune in cui ricade l'intervento	Indice di boscosità: a) superiore al 70 % b) superiore al 40 e fino al 70% c) fino al 40%

MISURA/SOTTOMISURA : 225 PAGAMENTI SILVOAMBIENTALI

AZIONE 2: Buone pratiche di gestione forestale

1. Ambito territoriale

La misura si applica all'intero territorio regionale limitatamente alle zone forestali.

2. Soggetti richiedenti

- a) Proprietari privati di foreste
- b) Associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA, ivi comprese le Regole e altri organismi assimilabili;
- c) Comuni e Comunità Montane proprietari di foreste;
- d) Associazioni di comuni proprietari di foreste ivi comprese le Comunità Montane;
- e) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste;

I consorzi di cui al punto b) devono avere natura associativa.

Sono escluse le foreste di proprietà dei soggetti di cui all'art. 30, paragrafo 4 del Reg (CE) 1974/2006, e cioè quelle appartenenti al demanio statale o regionale o di proprietà di altri enti pubblici diversi dai comuni e quelle appartenenti alle case regnanti

Le Comunità Montane che presentano domanda per conto dei rispettivi Comuni proprietari (punto 2.1, lettera d del bando), devono essere in possesso di una convenzione stipulata tra i due Enti in base al quale si evince espressamente la delega alla Comunità Montana della gestione del patrimonio silvopastorale da un punto di vista generale non solamente limitato all'esecuzione degli impegni di cui al successivo punto 3.1

3. Criteri di ammissibilità

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se:

- conduce le superfici oggetto dell'intervento al momento della presentazione della domanda;
- ha diritto a condurre le superfici oggetto dell'intervento per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla presentazione della domanda.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, è necessario allegare alla domanda di contributo l'atto di notorietà del richiedente che attesti il consenso da parte degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

4. Interventi ammissibili

Buone pratiche di gestione forestale:

Impegno a "Rilascio di un numero di matricine maggiore di quello prescritto dalla normativa forestale vigente e relativo assegno effettuato da un tecnico qualificato"

Impegno b "Rilascio di piante da destinare alla morte al fine di incrementare la necromassa del popolamento"

Impegno c " Scelta e identificazione degli esemplari da destinare al rilascio per l'invecchiamento a fini ecologici"

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Al fine dell'attuazione della presente azione per foreste si intendono quelle di cui all'art. 30 del Reg (CE) 1974/06 e quelle di cui all'art. 14 della LR 52/78.

Gli interventi previsti dalla presente azione devono fare riferimento a un progetto redatto da un tecnico abilitato e iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

La concessione dell'aiuto è condizionata all'acquisizione informatica dei dati georeferenziati di superficie in formato vettoriale compatibile con gli standard regionali e sovrapponibile al catasto.

Deve essere assicurato il rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF).

Gli impegni **b)** e **c)** devono essere eseguiti al massimo nel primo o nel secondo anno del quinquennio di impegno.

Con riferimento al solo **impegno a** "Rilascio di un numero di matricine maggiore di quello prescritto dalla normativa forestale vigente e relativo assegno effettuato da un tecnico qualificato": le matricine rilasciate devono essere almeno pari a 150 n/ha di cui 2/5 almeno di età doppia a quella del turno. La soglia diametrica minima da applicare al fine dell'individuazione delle matricine da rilasciare, è pari a 15 cm per le piante di età 1t e 20 per quelle pari a 2t. Il diametro va preso a 1,30 m da terra. Una volta individuate le matricine da riservare al taglio le stesse dovranno essere contrassegnate con un anello di colore blue indelebile a m 1,30 da terra. L'impegno è periodico e va eseguito una volta sola nell'arco dei cinque anni di corresponsione del premio, in occasione della scadenza del turno di ceduzione e nel corso delle operazioni selvicolturali di taglio del ceduo stesso. I suddetti impegni non sono ammessi nei boschi classificabili in uno dei seguenti tipi forestali come definiti dalla "Carta Regionale dei tipi forestali: documento base"- Direzione Regionale per le Foreste e l' Economia Montana - Mestre (VE), 2006: robinieti, castagneti dei substrati magmatici, castagneti dei suoli mesici, castagneti dei suoli xerici, saliceti e altre formazioni riparie.

Con riferimento al solo **Impegno b** "Rilascio di piante da destinare alla morte al fine di incrementare la necromassa del popolamento": l'intervento va effettuato esclusivamente su piante alloctone invasive, e comunque ecologicamente non coerenti con la stazione forestale in cui vegetano. Le piante da destinare alla morte devono essere il più possibile uniformemente distribuite sulla superficie del popolamento e devono aver raggiunto una fase di maturità avanzata e una ridotta capacità pollonifera (con riferimento alle latifoglie). L'individuazione del numero di soggetti/ha da destinare a necromassa, e il relativo diametro (medio e minimo) in relazione al tipo di soprassuolo e alla tipologia di operazione sono specificati nella tabella sottostante:

Tipo di soprassuolo	Soggetti da sottoporre a cercinatura (n/ha)	Soggetti da sottoporre ad abbattimento e rilascio sul letto di caduta (n/ha)	Totale piante da destinare a necromassa (n/ha)	Diametro medio indicativo (preso a 1,30 m da terra) (cm)	Diametro min. soggetto su cui intervenire (preso a 1,30 m da terra) (cm)
Fustaia	2	5	7	40	30
Ceduo	10	15	25	20	15

Il suddetto intervento può essere effettuato per nuclei con le modalità sotto descritte:

- soprassuolo a fustaia: 1 nucleo di 7 piante/ha;
- soprassuolo a ceduo: 3 nuclei separati e omogeneamente distribuiti sulla superficie di cui 2 nuclei formati ciascuno da 8 polloni/ha (3 da sottoporre a cercinatura e 5 ad abbattimento e rilascio sul letto di caduta) e 1 nucleo formato da 9 polloni/ha (4 da sottoporre a cercinatura e 5 a abbattimento e rilascio sul letto di caduta).

L'individuazione dei soggetti arborei da destinare a necromassa deve essere effettuata da un tecnico abilitato sulla base di un progetto di taglio e relativo assegno delle piante previa martellata. Il suddetto progetto di taglio deve essere approvato dal Servizio Forestale Regionale (SFR) competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78. Al momento della domanda deve essere esibita la copia del progetto di taglio da cui si evinca

l'avvenuta trasmissione del medesimo al SFR competente per la relativa approvazione. Nel suddetto progetto di taglio devono essere giustificate le motivazioni della scelta delle piante destinate a morte.

Il limite minimo di diametro su cui intervenire per l'effettuazione della cercinatura è fissato a 30 cm negli altofusti e 15 cm nei cedui (diametro da misurare a petto d'uomo).

Con riferimento al solo **Impegno c**: “ *Scelta e identificazione degli esemplari da destinare al rilascio per l'invecchiamento a fini ecologici* ” : l'effettuazione dell'intervento è limitato ai soli boschi ad alto fusto. Gli esemplari vanno scelti tra i soggetti di maggiori dimensioni (diametro minimo 50 cm preso a 1,30 m da terra), uniformemente distribuiti sulla superficie del soprassuolo, e appartenenti a specie autoctone ed ecologicamente coerenti con la stazione in cui vegetano.

Una volta individuata la pianta deve essere “marcata” tramite GPS (Global Positioning System) in modo tale da ottenere la restituzione del dato georeferenziato in formati di files compatibili con software GIS (es: shapefile), numerata in modo progressivo e fotografata; la foto, in formato digitale dovrà avere lo stesso numero

(denominazione del file) della pianta a cui si riferisce. L'albero scelto dovrà poi essere contrassegnato con vernice indelebile di colore rosso apportando sul fusto, a 1,30 m da terra, un simbolo con la seguente dicitura: PSR 225/2/c + numero progressivo della pianta. Tali informazioni devono riportate nell'apposito prospetto di cui all'All.A del successivo punto 8.

Il numero di piante in funzione del diametro è riportato nella seguente tabella:

Tipo di soprassuolo	Numero di soggetti minimo da rilasciare (n/ha)	Diametro (preso a 1,30 m da terra) minimo dei soggetti da rilasciare (cm)
Fustaia	8	50

6. Criteri di selezione

6.1. Priorità

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE
Aree pianificate	Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)
Zone Rete Natura 2000	2) Localizzazione dell'intervento per intero nella Rete “Natura 2000” comunque non inclusa in un Ente Parco.
Aree protette. (L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)	3) Localizzazione dell'intervento per intero nei Parchi nazionali, regionali (Rif. L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)
Svantaggi altitudinali	Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m: tra 1000 e 300 m:(Vedi nota 2)
Svantaggi orografici	Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46% - oltre il 46 % (vedi Allegato G alla DGR 4083/09))
Svantaggi orografici	Interventi in zone classificate come montane ai sensi dell'All. 6 del PSR per il Veneto 2007-2013
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile (vedi nota 3)
Approccio associativo	Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari
Approccio associativo	Associazioni o consorzi di proprietari o Regole

Indice di frammentazione della proprietà	Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata: c) maggiore del 60% d) maggiore del 40% (Allegato G alla DGR 4083/09)
--	---

6.2. Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Indice di boscosità del comune in cui ricade l'intervento	a) superiore al 70 %	Preferenza alta
	b) superiore al 40 e fino al 70%	Preferenza media
	c) fino al 40%	Preferenza bassa

MISURA/SOTTOMISURA : 226 - RICOSTITUZIONE POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI
AZIONE 1 - Ricostituzione del potenziale forestale

1. Ambito territoriale

L'area interessata riguarda tutto il territorio regionale.

2. Soggetti richiedenti

Imprenditori agricoli e forestali e altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato, persone giuridiche di diritto pubblico, singole o associate, proprietari di boschi, Imprese forestali, singole o associate, Comuni e loro associazioni, Enti gestori dei parchi, Aziende regionali, Regione Veneto e altri Enti regionali; Consorzi di bonifica e Comunità Montane che siano titolari di competenze amministrative in materia e che abbiano disponibilità dei terreni sui quali effettuare gli interventi.

3. Criteri di ammissibilità

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se:

- a) conduce le superfici oggetto dell'intervento al momento della presentazione della domanda;
- b) ha diritto a condurre le superfici oggetto dell'intervento per un periodo di almeno 7 anni a partire dalla presentazione della domanda.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, è necessario allegare alla domanda di contributo l'atto di notorietà del richiedente che attesti il consenso da parte degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

Il richiedente deve impegnarsi al rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

4. Interventi ammissibili

Per quanto attiene alla ricostituzione del potenziale forestale sono ammessi a contributo i seguenti interventi:

1. Interventi selvicolturali finalizzati alla ricostituzione delle superfici forestali percorse dagli incendi, degradate o danneggiate da eventi¹ naturali consistenti in:
 - A. taglio piante morte o compromesse;
 - B. riceppatura dei cedui;
 - C. sfolli o diradamenti volti a favorire l'affermazione delle latifoglie nei boschi misti conifere e latifoglie;
 - D. eventuale rimboschimento o rinfoltimento con specie arboree autoctone a bassa infiammabilità e con eventuali sistemi di protezione delle piantine messe a dimora.
2. Miglioramento dell'assetto ecologico di aree soggette a vincolo idrogeologico con il ricorso anche a tecniche di ingegneria naturalistica a finalità protettiva nonché stabilizzazione e recupero di aree degradate e in frana anche con tecniche di bioingegneria a finalità protettiva.

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Gli interventi selvicolturali volti al recupero dei popolamenti danneggiati da incendi potranno essere ammessi a contributo solo se i relativi soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco nei precedenti 10 anni.

Gli interventi selvicolturali volti al recupero dei popolamenti danneggiati da altri eventi naturali abiotici come gli schianti, sradicamenti, danni da valanghe, ecc. potranno essere ammessi a contributo solo se i relativi soprassuoli sono stati interessati da danni di natura abiotica nei precedenti 5 anni.

¹ Ai fini del presente bando vanno considerati gli eventi particolarmente intensi che arrecano danno alle persone, alle cose o all'ambiente causati da fenomeni naturali prevalentemente di origine geologica e meteorologica.

Il miglioramento dell'assetto ecologico con il ricorso anche a tecniche di ingegneria naturalistica potrà interessare solo i terreni soggetti a vincolo idrogeologico e le aree già soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico o a valanghe nei precedenti 10 anni.

Nel caso di interventi che necessitano dell'impianto o dell'uso di materiale vegetale valgono le prescrizioni di cui alla DGR 3263 del 15/10/2004 in applicazione del D.Lgs. 386/03.

Il suddetto provvedimento è consultabile al seguente indirizzo web: <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Foreste+ed+Economia+Montana/Settori+di+attività/Economia+Montana+e+Comunità+Montane/Materiale+di+propagazione+forestale.htm>.

Sono esclusi tutti gli interventi legati a danni al bosco di chiara origine biotica.

Spetta al progettista esibendo atti documentali o con specifiche relazioni e/o perizie documentare le condizioni di ammissibilità dell'intervento, con particolare riferimento ai fatti storici che hanno determinato l'abbattimento del potenziale forestale.

A supporto della domanda, se pertinente, deve essere presentato il progetto definitivo.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 90 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Il progetto di taglio, qualora richiesto, deve essere approvato dal SFR competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78. Al momento della domanda deve essere esibita la copia del progetto di taglio da cui si evinca l'avvenuta trasmissione del medesimo al SFR competente per la relativa approvazione.

Gli interventi devono essere realizzati adottando, per l'uso di motoseghe e decespugliatori, carburanti e lubrificanti ecologici conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/CE. Per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta "benzina alchilata".

Gli interventi sono ammissibili a contributo se sussiste la comprovata necessità ad intervenire per la ricostituzione del potenziale forestale adeguatamente documentata dal tecnico con specifica relazione e riferimenti a fatti storici (es. per gli incendi: scheda rilevamento dell'incendio; per gli eventi idrogeologici: segnalazione del dissesto da parte del Comune agli uffici regionali preposti). Nel caso di ricostituzione del potenziale forestale di boschi danneggiati dagli incendi, si applica quanto previsto dalla normativa di settore (Riferimento L. 353/2000 – art. 10).

Gli interventi non vengono ammessi a finanziamento se il medesimo sito è già stato oggetto di finanziamento pubblico nei precedenti 5 anni.

L'arco temporale dei 5 anni precedenti viene calcolato con riferimento alla data di pubblicazione dei vari bandi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

6. Criteri di selezione

6.1. Priorità

ELEMENTO DI PRIORITÀ	Indicatore
Aree pianificate	Interventi inseriti in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)
Svantaggi altitudinali	Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m tra 1000 e 300 m (vedi nota 2)
Svantaggi orografici	Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46% - oltre il 46 % (Allegato G alla presente deliberazione)
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)
Indice di boscosità del comune	Indice di boscosità: a) superiore al 70 % b) superiore al 40 e fino al 70% c) fino al 40%

Indice di frammentazione della proprietà	Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata (vedi nota 5): a) maggiore del 60% b) maggiore del 40%
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	Interventi realizzati in popolamenti artificiali di conifere o in aceri-frassineti di neoformazione (vedi nota 4).
Pericolo di incendi limitatamente agli interventi connessi alla prevenzione degli incendi	Per tipologia di riferimento secondo la tabella di cui al punto 7 “Allegati tecnici” dell’azione 2 misura 226: Potenziale pirologico uguale o inferiore a 30 Potenziale pirologico superiore a 30 (vedi nota 5)

6.2. Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata

**MISURA/SOTTOMISURA : 226 - RICOSTITUZIONE POTENZIALE FORESTALE E
INTERVENTI PREVENTIVI
AZIONE 2 - Interventi preventivi**

1. Ambito territoriale

L'area interessata riguarda tutto il territorio regionale.

2. Soggetti richiedenti

Imprenditori agricoli e forestali e altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato, persone giuridiche di diritto pubblico, singole o associate, proprietari di boschi, Imprese forestali, singole o associate, Comuni e loro associazioni, Enti gestori dei parchi, Aziende regionali, Regione Veneto, Servizi Forestali Regionali e altri Enti regionali, Enti gestori del demanio statale, Consorzi di bonifica e Comunità Montane e che abbiano la disponibilità dei terreni sui quali effettuare gli interventi.

3. Criteri di ammissibilità

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se:

- a) conduce le superfici oggetto dell'intervento al momento della presentazione della domanda;
- b) ha diritto a condurre le superfici oggetto dell'intervento per un periodo di almeno 7 anni a partire dalla presentazione della domanda.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, è necessario allegare alla domanda di contributo l'atto di notorietà del richiedente che attesti il consenso da parte degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

Il richiedente deve impegnarsi al rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale

4. Interventi ammissibili

Per quanto attiene alla realizzazione di interventi connessi alla prevenzione degli incendi sono ammessi a contributo i seguenti interventi:

a) Creazione e manutenzione di infrastrutture di protezione e miglioramenti finalizzati all'antincendio boschivo:

1. il miglioramento e la pulizia dei boschi degradati e/o suscettibili al rischio di incendio boschivo:
 - a) ripuliture della vegetazione arbustiva e taglio piante arboree secche o deperienti
 - b) spalcatore e/o asportazione di parti di piante secche o deperienti sulle piante di conifere di specie ad alta infiammabilità;
 - c) nei popolamenti in cui vi è una presenza (almeno il 10 %) di specie arboree ad alta infiammabilità, esecuzione di sfolli, diradamenti e, ove necessario, avviamenti all'altofusto, tendenti a eliminare, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, le conifere ad alta infiammabilità (compresa la loro rinnovazione eventualmente presente) e a favorire le latifoglie autoctone;
 - d) diversificazione della vegetazione arborea nei popolamenti puri o a prevalenza di conifere, tramite il reimpianto di fasce di latifoglie autoctone a bassa infiammabilità al fine di interromperne la continuità;
 - e) interventi di sostituzione e/o di rinaturalizzazione di popolamenti fortemente compromessi e con presenza di piante secche in percentuale superiore al 30% del numero complessivo delle piante presenti (taglio asportazione piante morte e deperienti e sostituzione di conifere ad alta infiammabilità con latifoglie autoctone a minore infiammabilità)
 - f) trattamento della biomassa risultante dagli interventi ai punti precedenti, al fine di evitare accumuli o concentrazioni che possano risultare pericolose per l'innesco e la diffusione degli incendi boschivi
2. la viabilità in territorio agro-silvo pastorale finalizzate alla attività di prevenzione degli incendi

3. i punti di rifornimento idrico
4. le fasce tagliafuoco
5. le piazzole di atterraggio per elicotteri antincendi boschivi
6. l'adeguamento delle strutture logistiche di supporto alle attività di antincendio boschivo
7. l'installazione o miglioramento di infrastrutture permanenti per il monitoraggio degli incendi boschivi ed attrezzature di comunicazione ed allarme

b) Altre misure specifiche di prevenzione di eventi idrogeologici connessi a possibili disastri naturali quali:

1. il miglioramento e la pulizia dei boschi degradati
2. interventi di sistemazione idraulico-forestale anche con tecniche di bioingegneria
3. adeguamento e manutenzione straordinaria delle opere e degli interventi sistematori esistenti.

Le modalità operative nella realizzazione degli interventi saranno conformi ai criteri individuati nel Piano Regionale Antincendi Boschivi (L.R. 24 gennaio 1992, n. 6, articolo 2) approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 30 giugno 1999, n. 43.

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Le misure di prevenzione degli incendi boschivi riguardano le foreste classificate ad alto e medio rischio d'incendio dai piani di protezione delle foreste (Reg. 1698/05 -art. 48, comma 2) ovvero ricadenti nei i Comuni ricadenti nelle aree assoggettate al Piano di Protezione dei boschi dagli incendi come individuati nell'Appendice 1 del Piano Regionale Antincendi Boschivi (L.R. 24 gennaio 1992, n. 6, articolo 2) approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 30 giugno 1999, n. 43.

Gli interventi di prevenzione degli incendi saranno ammessi a contributo solo se interesseranno o serviranno prevalentemente tipologie forestali con "potenziale pirologico" maggiore o uguale a 20 come desumibile dalla allegata (punto 7) "*Tabella dei potenziali pirologici per le tipologie forestali*" tratta dal citato Piano di Protezione dei boschi dagli incendi.

Per quanto attiene agli interventi di prevenzione di eventi idrogeologici questi potranno interessare solo i terreni soggetti a vincolo idrogeologico e i boschi classificati come protettivi dai piani di assestamento o riassetto forestale o non pianificati, ma classificabili come protettivi da una apposita relazione del tecnico (es. boschi interessati da potenziale rischio di valanghe come definito dalla specifica cartografia sul rischio probabile di valanghe o ubicati in arre di intervento con pendenza media superiore o uguale al 50 % corrispondente ad una inclinazione media di 26,57°) nonchè tutti i boschi di cui all'art. 16 della LR 52/78.

Nel caso di interventi che necessitano dell'impianto o dell'uso di materiale vegetale valgono le prescrizioni di cui alla DGR 3263 del 15/10/2004 in applicazione del D.Lgs. 386/03.

Il suddetto provvedimento è consultabile al seguente indirizzo web: <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Foreste+ed+Economia+Montana/Settori+di+attività/Economia+Montana+e+Comunità+Montane/Materiale+di+propagazione+forestale.htm>

Sono esclusi tutti gli interventi legati a potenziali danni al bosco di chiara origine biotica.

Spetta al progettista esibendo atti documentali o con specifiche relazioni e/o perizie documentare le condizioni di ammissibilità dell'intervento.

A supporto della domanda, se pertinente, deve essere presentato il progetto definitivo.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 90 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Il progetto di taglio, qualora richiesto, deve essere approvato dal SFR competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78. Al momento della domanda deve essere esibita la copia del progetto di taglio da cui si evinca l'avvenuta trasmissione del medesimo al SFR competente per la relativa approvazione.

Gli interventi devono essere realizzati adottando, per l'uso di motoseghe e decespugliatori, carburanti e lubrificanti ecologici conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/CE. Per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta "benzina alchilata".

Gli interventi sono ammissibili a contributo se sussiste la comprovata necessità ad intervenire per l'esecuzione di interventi preventivi adeguatamente documentata dal tecnico con specifica relazione anche con riferimento alle informazioni desumibili dalla Carta Forestale Regionale o per rischi connessi alla localizzazione dei siti di intervento.

Gli interventi non vengono ammessi a finanziamento se il medesimo sito è già stato oggetto di finanziamento pubblico nei precedenti 5 anni.

L'arco temporale dei 5 anni precedenti viene calcolato con riferimento alla data di pubblicazione dei vari bandi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

6. Criteri di selezione

6.1. Priorità

ELEMENTO DI PRIORITÀ	Indicatore
Aree pianificate	Interventi inseriti in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)
Svantaggi altitudinali	Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m tra 1000 e 300 m (vedi nota 2)
Svantaggi orografici	Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46% - oltre il 46 % (Allegato G alla DGR n. 4083/2009)
Tipologia di intervento a minore impatto ambientale a favore della biodiversità	Interventi di conversione da ceduo a fustaia ove sussistano i presupposti selvicolturali.
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)
Tipologia di riferimento	Interventi realizzati in popolamenti artificiali di conifere o in aceri-frassineti di neoformazione (vedi nota 4).
Pericolo di incendi limitatamente agli interventi connessi alla prevenzione degli incendi	Per tipologia di riferimento secondo la tabella di cui al punto 7 "Allegati tecnici": Potenziale pirologico uguale o inferiore a 30 Potenziale pirologico superiore a 30 (vedi nota5)

6.2. Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata

MISURA/SOTTOMISURA : 227- INVESTIMENTI FORESTALI NON PRODUTTIVI

AZIONE : 1 - Mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle foreste

1. Ambito territoriale

La misura è applicabile a tutto il territorio regionale limitatamente alle zone forestali.

2. Soggetti richiedenti

Il sostegno agli investimenti viene concesso a soggetti pubblici e privati anche non proprietari dei boschi, ma titolari delle competenze loro attribuite, quali:

- a) Proprietari privati di foreste;
- b) Associazioni di proprietari privati di foreste riconosciute o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- c) Consorzi di proprietari privati di foreste, riconosciuti o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- d) Comuni e Comunità Montane;
- e) Veneto Agricoltura;
- f) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste riconosciute o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- g) Enti parco, Province, Consorzi di bonifica, se titolari delle competenze richieste per eseguire l'intervento;
- h) Regole e Comunioni famigliari.
- i) Enti proprietari/gestori del demanio statale o regionale.

3. Criteri di ammissibilità

Il richiedente non proprietario può accedere agli aiuti previsti qualora abbia titolo alla gestione delle superfici oggetto di investimento o alla esecuzione degli interventi ammessi tramite un contratto di conduzione (affitto, comproprietà, mezzadria, comunione legale, concessione, colonia parziaria) o tramite la sottoscrizione di una specifica convenzione.

Nel caso di interventi realizzati in superfici in conduzione il richiedente deve averne diritto per almeno 7 anni a partire dalla data di presentazione della domanda , inoltre è necessario per tali superfici presentare l'assenso del proprietario.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, è necessario allegare alla domanda di contributo l'atto di notorietà del richiedente che attesti il consenso da parte degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

4. Interventi ammissibili

- a) Avviamento ad alto fusto di cedui invecchiati;
- b) Sfolli in giovani impianti e riceppatura nei boschi cedui degradati;
- c) Diradamenti in fustaie a densità colma;
- d) Disetaneizzazione di fustaie coetanee;

Sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree, sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento, sia le operazioni ad essi collegate e necessarie alla corretta esecuzione degli interventi.

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Al fine dell'attuazione della presente azione per foreste si intendono quelle di cui all'art. 30 del Reg (CE) 1974/06 e quelle di cui all'art. 14 della LR 52/78. La misura non si applica ai boschi pianificati le cui particelle forestali sono state individuate come a prevalente funzione produttiva; ovvero presentano i connotati di produttività di cui alla DGR 158/97.

Con riferimento all'**intervento a)** "*Avviamento ad alto fusto di cedui invecchiati*" il soprassuolo oggetto dell'intervento deve avere i seguenti requisiti quantitativi e qualitativi:

- età superiore a 2 volte il turno minimo (2t) previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale in relazione al tipo di specie (art. 44)
- presenza di condizioni stazionali e di un numero di matricine idoneo a garantire lo sviluppo della fustaia. Con il suddetto intervento di avviamento ad alto fusto è fatto obbligo di rilasciare un numero di matricine pari a 750 - 1200 soggetti ad ettaro a seconda della fertilità stazionale.
- essere costituito da una delle seguenti categorie forestali: Faggete, Ostrio-querceti, Castagneti e Rovereti, Carpineti come definiti dalla "Carta Regionale dei tipi forestali: documento base"- Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana - Mestre (VE), 2006.

Con riferimento all'**intervento b)** "*Sfolli in giovani impianti e riceppatura nei boschi cedui degradati*"; l'intervento di sfollo deve essere effettuato in modo da:

- contenere lo sviluppo e la diffusione delle piante non desiderate;
- favorire le piante forestali autoctone;
- favorire lo sviluppo delle piante residue;
- favorire la biodiversità;
- favorire l'evoluzione verso formazioni stabili.

L'intervento è ammissibile in impianti di imboscamento a densità colma e di età compresa tra i 10 e i 25 anni e dovranno compiersi in modo che le chiome delle piante che rimangono a dotazione del bosco restino a contatto fra loro (art. 37 delle PMPF).

Con riferimento all'**intervento c)** "*Diradamenti in fustaie a densità colma*" gli interventi di diradamento devono essere eseguiti in soprassuoli, a densità colma, di età uguale o superiore a 30 anni; per le fustaie di specie a rapido accrescimento, l'età minima viene ridotta a 10 anni. L'utilizzazione dovrà interessare le piante dominate, le piante danneggiate o in condizioni in evidente deperimento, in modo comunque da evitare vuoti nella copertura delle chiome (art. 38 PMPF). Nel caso di boschi a prevalenza di conifere, con i diradamenti dovranno essere favorite, se presenti, le latifoglie autoctone. Nel caso di boschi di latifoglie il taglio dovrà essere eseguito nell'ottica di ottenere un bosco misto.

Con riferimento all'**intervento d)** "*Disetaneizzazione di fustaie coetanee*": sono compresi gli interventi di taglio di tipo selettivo eseguiti a carico di fustaie coetanee di età uguale o superiore a 40 anni. Gli interventi devono essere finalizzati alla differenziazione della struttura verticale del soprassuolo rilasciando preferibilmente le piante di grosso diametro e favorendo lo sviluppo della rinnovazione naturale e la mescolanza delle specie autoctoni presenti.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 90 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

Per gli interventi a), c) d) il suddetto tecnico dovrà redigere un progetto di taglio che deve essere approvato dal SFR competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78. Al momento della domanda deve essere esibita la copia del progetto di taglio da cui si evinca l'avvenuta trasmissione del medesimo al SFR competente per la relativa approvazione.

Nel caso di interventi che necessitano dell'impianto o dell'uso di materiale vegetale in genere valgono le prescrizioni di cui alla DGR 3263 del 15/10/2004 in applicazione del D.Lgs. 386/03.

Non vengono ammesse a finanziamento le stesse tipologie di intervento realizzate in una medesima area, già oggetto di finanziamento pubblico nei precedenti 5 anni. L'arco temporale dei 5 anni precedenti viene calcolato con riferimento alla data di pubblicazione dei bandi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

Gli interventi di natura selvicolturale devono essere realizzati adottando, per l'uso di motoseghe e decespugliatori, carburanti e lubrificanti ecologici conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/CE. Per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta "benzina alchilata".

6. Criteri di selezione

6.1. Priorità

ELEMENTO DI PRIORITÀ'	INDICATORE
Aree pianificate	1) Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale
Zone Rete Natura 2000	2) Localizzazione dell'intervento per intero nella Rete "Natura 2000" comunque non inclusa in un Ente Parco.
Aree protette. (L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)	3) Localizzazione dell'intervento per intero nei Parchi nazionali, regionali (Rif. L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)
Aree a riposo selvicolturale o riserva forestale	4) Interventi realizzati interamente in aree destinate esplicitamente a riserva forestale dai piani di assestamento forestale.
Svantaggi altitudinali	Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m: tra 1000 e 300 m
Svantaggi orografici	Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46% - oltre il 46 % (Allegato G alla DGR 4083/2009)
Svantaggi orografici	Interventi in zone classificate come montane ai sensi dell'All. 6 del PSR per il Veneto 2007-2013
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC.
Approccio associativo	Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari.
Approccio associativo	Associazioni o consorzi di proprietari o Regole
Indice di frammentazione della proprietà	10) Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata (vedi nota 4):

	<p>maggiore del 60%</p> <p>maggiore del 40%</p> <p>(Allegato G alla DGR 4083/2009)</p>
--	--

6.2. Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Indice di boscosità del comune	<p>Indice di boscosità:</p> <p>a) superiore al 70 %</p> <p>b) superiore al 40 e fino al 70%</p> <p>c) fino al 40%</p>	<p>Preferenza alta</p> <p>Preferenza media</p> <p>Preferenza bassa</p>

MISURA/SOTTOMISURA : 227 - INVESTIMENTI FORESTALI NON PRODUTTIVI

AZIONE : 2 – Conservazione e incremento della biodiversità

1. Ambito territoriale

La misura è applicabile a tutto il territorio regionale limitatamente alle zone forestali

2. Soggetti richiedenti

Il sostegno agli investimenti viene concesso a soggetti pubblici e privati anche non proprietari dei boschi, ma titolari delle competenze loro attribuite, quali:

- a) Proprietari privati di foreste;
- b) Associazioni di proprietari privati di foreste riconosciute o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- c) Consorzi di proprietari privati di foreste, riconosciuti o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- d) Comuni e Comunità Montane;
- e) Veneto Agricoltura;
- f) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste riconosciute o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- g) Enti parco, Province, Consorzi di bonifica, se titolari delle competenze richieste per eseguire l'intervento;
- h) Regole e Comunioni famigliari.
- i) Enti proprietari/gestori del demanio statale o regionale.

3. Criteri di ammissibilità

Il richiedente non proprietario può accedere agli aiuti previsti qualora abbia titolo alla gestione delle superfici oggetto di investimento o alla esecuzione degli interventi ammessi tramite un contratto di conduzione (affitto, comproprietà, mezzadria, comunione legale, concessione, colonia parziaria) o tramite la sottoscrizione di una specifica convenzione.

Nel caso di interventi realizzati in superfici in conduzione il richiedente deve averne diritto per almeno 7 anni a partire dalla data di presentazione della domanda, inoltre è necessario per tali superfici presentare l'assenso del proprietario.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, è necessario allegare alla domanda di contributo l'atto di notorietà del richiedente che attesti il consenso da parte degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

4. Interventi ammissibili

azione : 2 – Conservazione e incremento della biodiversità

- a) *Ricostituzione di aree aperte all'interno del bosco al fine di aumentare la variabilità spaziale e la biodiversità* (creazione di spazi ecotonali). In particolare:

- a.1** - Taglio della vegetazione arbustiva mediante sfolli e decespugliamenti in aree aperte ma all'interno di complessi boscati (radure);
- a.2** – Interventi selvicolturali con tagli a raso su piccole buche in radure che hanno subito una ricolonizzazione forestale;
- b)** *Realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti torbiere all'interno delle superfici forestali:*
- b.1** - realizzazione di sbarramenti idrici e/o creazione di buche sul terreno per agevolare il deflusso ipodermico finalizzati alla creazione di stagni, laghetti, torbiere
- b.2** – piantagione di specie erbacee acquatiche, arboree e arbustive autoctone o comunque ecologicamente coerenti con il biotopo realizzato
- b.3** – asportazione del fango e creazione di isole e zone affioranti in specchi d'acqua e torbiere.
- c)** *Rinaturalizzazione delle fustaie e dei cedui (es: deconiferamento in zone collinari e di pianura, eliminazione abete rosso nei cedui in zone montane):* interventi selvicolturali finalizzati a sostituire le conifere favorendo la successione naturale con specie di latifoglie autoctone, consentire l'autoperpetuazione dei boschi di latifoglie di particolare pregio (es: quercocarpineti, rovereti), indirizzare il popolamento verso una maggiore complessità compositiva e strutturale di più elevato valore ambientale
- c.1** – diradamenti del piano dominante in fustaie artificiali di conifere finalizzati alla progressiva riduzione della densità del popolamento laddove la stazione sia ecologicamente idonea per la successione naturale ovvero vi sia presenza di rinnovazione naturale di latifoglie.
- c.2** - diradamento del piano dominato in soprassuoli interessati dalla presenza di specie non autoctone e comunque non ecologicamente coerenti con la stazione oggetto dell'intervento
- c.3** - interventi selvicolturali in cedui finalizzati all'eliminazione delle conifere (es: taglio dell'abete rosso nei cedui di faggio)

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Al fine dell'attuazione della presente azione per foreste si intendono quelle di cui all'art. 30 del Reg (CE) 1974/06 e quelle di cui all'art. 14 della LR 52/78.

a) *“Ricostituzione di aree aperte all'interno del bosco al fine di aumentare la variabilità spaziale e la biodiversità”:* l'intervento si applica ai soli boschi pianificati² con piani di riassetto o riordino forestale; le superfici oggetto dell'intervento devono aver subito una recente ricolonizzazione ad opera del bosco (inferiore a 50 anni) documentabile da foto aeree o deducibili dai relativi piani di riordino/riassetto forestale:

- con riferimento all'**intervento a.1)** le radure devono avere una superficie accorpata inferiore a 2000 m² e presentare una copertura arbustiva di qualunque intensità posta all'interno di boschi;
- con riferimento all'**intervento a.2)** la superficie oggetto dell'intervento deve essere pari o inferiore a 1000 m² e deve ospitare soggetti arborei di età inferiore ai 50 anni. Tali interventi sono da considerarsi a tutti gli effetti, ai sensi della DGR 3956/07 e dell'art. 23 LR 52/78 tagli colturali poiché finalizzati al mantenimento/incremento di biotopi forestali.

² Possono essere ricompresi anche piani scaduti ma in fase di revisione, purché in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno state consegnate le minute del piano per il collaudo.

b) “Realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti torbiere all’interno delle superfici forestali”: la superficie di intervento deve essere inferiore a 2000 m²³; le opere realizzate non possono essere utilizzate per la captazione di acqua a scopi civili e/o produttivi irrigui;

c) “Rinaturalizzazione delle fustaie e dei cedui (es: deconiferamento in zone collinari e di pianura, eliminazione abete rosso nei cedui in zone montane”: l’esecuzione dell’intervento deve essere supportata da progetto di taglio che deve essere approvato dal Servizi Forestali Regionali (SFR) competente ai sensi dell’art. 23 della LR 52/78. Al momento della domanda deve essere esibita la copia del progetto di taglio da cui si evinca l’ avvenuta trasmissione del medesimo al SFR competente per la relativa approvazione.

Ad eccezione degli interventi di cui al punto 3.1 intervento **a.1** “*Taglio della vegetazione arbustiva mediante sfolli e decespugliamenti in aree aperte (radure)*” tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento devono essere presentate non oltre i 90 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

A supporto della domanda, se pertinente, deve essere presentato il progetto definitivo.

Il progetto dell’intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

Non vengono ammesse a finanziamento le stesse tipologie di intervento realizzate in una medesima area, già oggetto di finanziamento pubblico nei precedenti 5 anni. L’arco temporale dei 5 anni precedenti viene calcolato con riferimento alla data di pubblicazione dei bandi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

Nel caso di interventi che necessitano dell’impianto o dell’uso di materiale vegetale valgono le prescrizioni di cui alla DGR 3263 del 15/10/2004 in applicazione del D.Lgs. 386/03.

Gli interventi di natura selvicolturale devono essere realizzati adottando, per l’uso di motoseghe e decespugliatori, carburanti e lubrificanti ecologici conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/CE. Per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta “benzina alchilata”.

6. Criteri di selezione

6.1. Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITÀ'	INDICATORE
Aree pianificate	1) Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale
Zone Rete Natura 2000	2) Localizzazione dell’intervento per intero nella Rete “Natura 2000” comunque non inclusa in un Ente Parco.
Aree protette. (L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)	3) Localizzazione dell’intervento per intero nei Parchi nazionali, regionali (Rif. L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)
Aree a riposo selvicolturale o	4) Interventi realizzati interamente in aree destinate esplicitamente

³ Per fornire qualche termine di paragone si può dire che una superficie di 2000 m² viene raggiunta:

- da un cerchio di circa 25 m di raggio;
- da rettangoli con coppia di base e altezza come: 40 e 50 m, 35 e 57 m, 30 e 66 m, 25 e 80 m, 20 e 100 m;
- da triangoli con coppie di base e altezza come 40 e 100 m, 50 e 80 m, 60 e 67 m, 70 e 57 m.

riserva forestale	a riserva forestale dai piani di assestamento forestale.
Svantaggi altitudinali	5) Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m: tra 1000 e 300 m
Svantaggi orografici	6) Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46% - oltre il 46 % (Allegato G alla DGR 4083/09)
Svantaggi orografici	6) Interventi in zone classificate come montane ai sensi dell'All. 6 del PSR per il Veneto 2007-2013
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	7) Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC.
Approccio associativo	8) Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari.
Approccio associativo	9) Associazioni o consorzi di proprietari o Regole
Indice di frammentazione della proprietà	10) Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata (vedi nota 4): maggiore del 60% maggiore del 40% (Allegato G alla DGR 4083/09)

6.2. – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Indice di boscosità del comune	Indice di boscosità: a) superiore al 70 % b) superiore al 40 e fino al 70% c) fino al 40%	Preferenza alta Preferenza media Preferenza bassa

MISURA/SOTTOMISURA : 227- INVESTIMENTI FORESTALI NON PRODUTTIVI

AZIONE : 3 - Miglioramenti paesaggistico-ambientali.

1. Ambito territoriale

La misura è applicabile a tutto il territorio regionale limitatamente alle zone forestali

2. Soggetti richiedenti

Il sostegno agli investimenti viene concesso a soggetti pubblici e privati anche non proprietari dei boschi, ma titolari delle competenze loro attribuite, quali:

- a) Proprietari privati di foreste;
- b) Associazioni di proprietari privati di foreste riconosciute o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- c) Consorzi di proprietari privati di foreste, riconosciuti o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- d) Comuni e Comunità Montane;
- e) Veneto Agricoltura;
- f) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste riconosciute o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- g) Enti parco, Province, Consorzi di bonifica, se titolari delle competenze richieste per eseguire l'intervento;
- h) Regole e Comunioni famigliari.
- i) Enti proprietari/gestori del demanio statale o regionale.

3. Criteri di ammissibilità

Il richiedente non proprietario può accedere agli aiuti previsti qualora abbia titolo alla gestione delle superfici oggetto di investimento o alla esecuzione degli interventi ammessi tramite un contratto di conduzione (affitto, comproprietà, mezzadria, comunione legale, concessione, colonia parziaria) o tramite la sottoscrizione di una specifica convenzione.

Nel caso di interventi realizzati in superfici in conduzione il richiedente deve averne diritto per almeno 7 anni a partire dalla data di presentazione della domanda , inoltre è necessario per tali superfici presentare l'assenso del proprietario..

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, è necessario allegare alla domanda di contributo l'atto di notorietà del richiedente che attesti il consenso da parte degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

4. Interventi ammissibili

Azione : 3 - Miglioramenti paesaggistico-ambientali.

- a) Realizzazione, ripristino e manutenzione di sentieri, itinerari e percorsi didattico-educativi, comprese le aree di pertinenza, quali aree di sosta per informazione e osservazione. E' previsto l'acquisto di

attrezzature fisse (cartellonistica e segnaletica) e la costruzione di strutture destinate all'osservazione ed allo studio della flora e della fauna selvatiche;

- b) Realizzazione, ripristino e manutenzione della confinazione, di recinzioni, staccionate rustiche che delimitano le riserve di interesse naturalistico o altre aree forestali soggette a particolari forme di protezione;
- c) Creazione e manutenzione straordinaria di giardini botanici a fini didattici e ambientali situati in zone forestali o limitrofe al bosco purchè realizzati in un chiaro contesto silvicolo;
- d) Operazioni straordinarie di tutela e di valorizzazione degli alberi monumentali con particolare valenza ambientale situati in zone forestali o limitrofe al bosco, compresi gli interventi di dendrochirurgia, interventi selvicolturali nell'area di pertinenza e recinzione della medesima.
- e) Realizzazione di siepi perimetrali sui due lati maggiori delle piantagioni di pioppo

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Al fine dell'attuazione della presente azione per foreste si intendono quelle di cui all'art. 30 del Reg (CE) 1974/06 e quelle di cui all'art. 14 della LR 52/78. La misura non si applica ai boschi pianificati le cui particelle forestali sono state individuate come a prevalente funzione produttiva; ovvero presentano i connotati di produttività di cui alla DGR 158/97.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 90 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

A supporto della domanda, se pertinente, deve essere presentato il progetto definitivo.

Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

Non vengono ammesse a finanziamento le stesse tipologie di intervento realizzate in una medesima area, già oggetto di finanziamento comunitario nei precedenti 5 anni. L'arco temporale dei 5 anni precedenti viene calcolato, con riferimento alla data di pubblicazione dei bandi pubblicati ai sensi della regolamentazione comunitaria, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

Nel caso di interventi che necessitano dell'impianto o dell'uso di materiale vegetale valgono le prescrizioni di cui alla DGR 3263 del 15/10/2004 in applicazione del D.Lgs. 386/03

Gli interventi di natura selvicolturale devono essere realizzati adottando, per l'uso di motoseghe e decespugliatori, carburanti e lubrificanti ecologici conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/CE. Per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta "benzina alchilata".

6. Criteri di selezione

6.1. Priorità

ELEMENTO DI PRIORITÀ	INDICATORE
Aree pianificate	1) Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale
Zone Rete Natura 2000	2) Localizzazione dell'intervento per intero nella Rete "Natura 2000" comunque non inclusa in un Ente Parco.
Aree protette. (L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)	3) Localizzazione dell'intervento per intero nei Parchi nazionali, regionali (Rif. L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)
Aree a riposo selvicolturale o	4) Interventi realizzati interamente in aree destinate

riserva forestale	esplicitamente a riserva forestale dai piani di assestamento forestale.
Svantaggi altitudinali	5) Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m: tra 1000 e 300 m
Svantaggi orografici	6) Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46% - oltre il 46 % (Allegato G alla DGR 4083/09)
Svantaggi orografici	6) Interventi in zone classificate come montane ai sensi dell'All. 6 del PSR per il Veneto 2007-2013
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	7) Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC.
Approccio associativo	8) Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari.
Approccio associativo	9) Associazioni o consorzi di proprietari o Regole
Indice di frammentazione della proprietà	10) Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata (vedi nota 4): maggiore del 60% maggiore del 40% (Allegato G alla DGR 4083/09)

6.2. Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Indice di boscosità del comune	Indice di boscosità:	
	a) superiore al 70 %	Preferenza alta
	b) superiore al 40 e fino al 70%	Preferenza media
	c) fino al 40%	Preferenza bassa

MISURA 214/J - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI – SOTTOMISURA - ADOZIONE DI METODI DI PRODUZIONE ECOCOMPATIBILE PER LA COLTIVAZIONE DEL TABACCO

1. Ambito territoriale

SAU seminativa della Regione del Veneto.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

2. Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Beneficiari dell'azione sono dunque tutti gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che gestiscono sotto la propria responsabilità diretta, a qualsiasi titolo, le superfici agricole che si intendono assoggettare alla presente azione.

3. Criteri di ammissibilità

I beneficiari dell'aiuto dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Il beneficiario, inoltre, deve essere in grado di dimostrare che il livello qualitativo della propria produzione e soddisfa pienamente i requisiti previsti dall'art. 68 del Reg. CE 73/09.

Le particelle dichiarate in domanda iniziale ed ammesse a beneficio vanno mantenute per tutta la durata quinquennale dell'impegno.

4. Interventi ammissibili

La misura si compone delle riportate sottoazioni tra le quali l'agricoltore dovrà individuare quelle che meglio rispondono alle emergenze ambientali della zona di produzione in cui è localizzata la propria azienda:

Sottoazione 1: Colture a perdere

Sottoazione 2: Colture intercalari di copertura del suolo

Sottoazione 3: Scelta e distribuzione del fertilizzante

Sottoazione 4: Controllo delle piante infestanti

Sottoazione 5: Lotta integrata ai parassiti

Sottoazione 6: Gestione ottimizzata dell'acqua a fini irrigui

Sottoazione 7: Microirrigazione

Sottoazione 8: Cimatura e controllo germogli

La Sottoazione 6 e la Sottoazione 7 sono mutualmente esclusive, ovvero l'adozione di una delle due esclude la possibilità di adottare anche l'altra.

5. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Le aziende agricole coltivatori di tabacco che vorranno aderire al presente bando sono obbligatoriamente soggette ai seguenti vincoli, limitazioni e condizioni di ammissibilità:

1. La superficie minima di tabacco soggetta ad impegno deve essere almeno pari ad 1 ha se le varietà coltivate appartengono al gruppo 1 “*Flue cured*” o pari a 0,5 ha se le varietà coltivate appartengono ai gruppi 2 “*Light air cured di qualità*”, 3 “*Dark air cured di qualità*” e 4 “*Fire cured*”;
2. L’adesione alla sottomisura è subordinata alla presentazione di documentazione che attesti che l’azienda è in possesso di un contratto di coltivazione, per il tramite di un’Associazione di produttori, con un’impresa di trasformazione riconosciuta, dalla quale risultino le caratteristiche qualitative minime del prodotto e le principali pratiche colturali da seguire per ottenerlo;
3. Il periodo di adesione alla sottomisura è stabilito in cinque anni, ai sensi dell’art. 39, par. 3 del Reg. CE 1698/05. L’impegno deve essere assicurato per tutto il quinquennio per ciascuna delle sottoazioni inserite nella domanda di aiuto iniziale.

6. Criteri di selezione

6.1. Priorità

ELEMENTO DI PRIORITA’	INDICATORE
Aziende agricole la cui superficie agricola totale è localizzata almeno per il 51% in zone vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;	<ul style="list-style-type: none">• Le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006;• Il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;• L’area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all’art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006);• L’intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni);• Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007 , e successive modifiche ed integrazioni);

6.2. Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Preferenza definita in base alle dimensioni della SAT aziendale:	SAT aziendale	Dalla SAT piu’ piccola alla SAT piu’ grande